

SOTTOCOMMISSIONE VIA

Parere n. 314 del 5 agosto 2021

Progetto:	<p><i>Verifica di assoggettabilità alla VIA</i></p> <p>“Variante al progetto di ricostruzione di una traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica a 3 MW di potenza da realizzarsi nel Comune di Ivrea (TO)”</p> <p>ID_VIP: 6050</p>
Proponente	<p>Edil Samar S.r.l.</p>

La Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. (d’ora innanzi D. Lgs. n. 152/2006) ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

RICORDATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la *verifica di assoggettabilità a VIA* (c.d. “*screening*”):

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il D. Lgs. n. 152/2006 novellato dal D. Lgs 16.06.2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, e in particolare:
- l’art. 5, recante ‘*definizioni*’, e in particolare il comma 1, lett. m), secondo cui “*si intende per*” m) *Verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto*”: “*La verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte seconda del presente decreto*”;
- l’art. 19, recante ‘*Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA*’, e in particolare il comma 5, secondo cui “*L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso dei risultati di altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi*”;

ID_VIP 6050 Variante al progetto di ricostruzione di una traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica a 3 MW di potenza da realizzarsi nel Comune di Ivrea (TO)–Verifica Assoggettabilità VIA

- gli Allegati di cui alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti dall’art. 22 del D. Lgs. n. 104 del 2017 e in particolare All. IV-bis, recante “*Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19*” e All. V, recante “*Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017 recante “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”;
- le Linee guida “*Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening*” (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU) e in generale le Linee Guida Comunità Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019;

RILEVATO che:

- la Società Edil Samar S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 41575/MATTM del 21/04/2021 dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione) del Ministero, ha presentato domanda per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 relativamente al progetto di “*Variante al progetto di ricostruzione di una traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica a 3 MW di potenza da realizzarsi nel Comune di Ivrea (TO)*”;
- la Divisione con nota prot. n. 43517 del 27/04/2021, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot. n. 2154/CTVA in data 27/04/2021 ha comunicato la procedibilità dell’istanza e ha trasmesso la domanda sopracitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata;
- ai sensi dell’art.19, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006, la documentazione presentata è stata pubblicata sul sito internet istituzionale dell’autorità competente e, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la Divisione ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati tale avvenuta pubblicazione.

TENUTO CONTO delle seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell’art.19, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006, da parte delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati:

- Società Ivrea Canoa Club asd, con nota acquisita al prot. n. 61132/MATTM dell’8/06/2021
- Ministero della Cultura, Direzione Generale ABAP Roma, contributo tecnico istruttorio trasmesso con nota prot. n. 19260-P del 7/06/2021, acquisita al prot. n. 62969/MATTM dell’11/06/2021;

ID_VIP 6050 Variante al progetto di ricostruzione di una traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica a 3 MW di potenza da realizzarsi nel Comune di Ivrea (TO)–Verifica Assoggettabilità VIA

- Regione Piemonte, determinazione dirigenziale n. 1647/A1805B/2021 del 10/06/2021 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, acquisita al prot. n. 64114/MATTM del 15/06/2021.

DATO ATTO che la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata in quanto il progetto proposto rientra nelle tipologie progettuali di cui alla lettera h), al punto 2 dell’Allegato II-Bis alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006: *“modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell’allegato II)”*.

CONSIDERATO che il progetto presentato dalla Società Edil Samar S.r.l. costituisce variante a un progetto originario, dal titolo *“Ricostruzione di una traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica da 3MW di potenza da realizzarsi in Comune di Ivrea (TO)”*, che aveva ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, con D.M. n. DEC/DSA/1432 del 29/12/2005 e verifica di ottemperanza positiva alle prescrizioni n. 2 e 3, così come da parere CTVA n. 2683 del 16/03/2018 e D.M. con Provvedimento Direttoriale prot. n. 143/DVA del 27/03/2018.

DATO ATTO che, per il medesimo progetto, la Società Edil Samar S.r.l. aveva presentato, con nota acquisita al prot. n. 30692/MATTM del 30/04/2020, istanza di valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/2006, conclusasi con nota prot. n. 41170/MATTM con la quale la Direzione ha comunicato che le modifiche proposte potevano avere notevoli impatti ambientali significativi e negative e pertanto necessitavano lo svolgimento di una Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006”.

CONSIDERATO che la documentazione acquisita al fine di verificare se il progetto proposto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA, consiste in:

Studio Preliminare Ambientale:

- Studio Preliminare Ambientale (SPA), redatto ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, datato 1/04/2021;
- Relazione idrologica;
- Relazione idraulica;
- Relazione geologica e geotecnica;
- Valutazione previsionale di impatto acustico;
- Relazione forestale;
- Relazione fotografica;
- Definizione dei volumi invasati;
- Descrizione delle opere di cantiere;
- Fasi di cantiere;
- Planimetria di cantiere;
- Planimetria invaso e opere compensative;
- Opere compensative - Planimetria pista ciclabile su ortofoto;
- Progetto di recupero ambientale;
- Recupero ambientale – Sezioni tipiche;
- Recupero ambientale – Planimetria;
- Planimetria generale intervento;
- Planimetria scavi e riporti;
- Viabilità accesso opere su CTR;
- Occupazione aree verdi;
- Confronto progetto autorizzato e variante - planimetria generale;
- Confronto progetto autorizzato e variante – protezioni spondali;

ID_VIP 6050 Variante al progetto di ricostruzione di una traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica a 3 MW di potenza da realizzarsi nel Comune di Ivrea (TO)–Verifica Assoggettabilità VIA

- Confronto progetto autorizzato e variante – planimetria opere;
- Confronto progetto autorizzato e variante – sezioni opere;
- Confronto progetto autorizzato e variante – prospetti opere;
- PMA Dora Baltea;

Elaborati di Progetto:

- Relazione tecnica;
- Planimetria opere di connessione linea MT;
- Scala pesci – Planimetria e sezioni tipiche;
- Adeguamenti arginali - Planimetria e sezioni tipiche;
- Impianto Ex-cima- Planimetria opere di sbarramento;
- Impianto Ex-cima-Prospetti e sezioni tipo;
- Impianto Ex-cima-Render;
- Impianto Ex-cima- Planimetria generale su rilievo;
- Impianto Ex-cima-Sezioni tipo su stratigrafia;
- Impianto Ex-cima-Paratoie sbarramento;
- Impianto Ex-cima-Paratoie sbarramento 3D;

Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo

Osservazioni del Pubblico (citare sopra): Società Ivrea Canoa Club asd; Ministero della Cultura; Regione Piemonte;

Osservazioni in risposta alle Osservazioni del Ministero della Cultura trasmesse con nota prot. 19260 del 7/06/2021 e richiesta di incontro

EVIDENZIATO che lo Studio Preliminare Ambientale:

- è stato presentato allo scopo di valutare i possibili impatti ambientali derivanti dal Progetto di “Variante al progetto di ricostruzione di una traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica a 3 MW di potenza da realizzarsi nel Comune di Ivrea (TO)” e intende fornire tutti gli elementi progettuali e ambientali atti a valutare l’assenza di impatti negativi e significativi sull’ambiente connessi alla realizzazione degli interventi di adeguamento del progetto di ricostruzione della traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica, da realizzare in Comune di Ivrea (TO), proposti a seguito degli approfondimenti geologici-geotecnici ed idrologici eseguiti, nonché delle mutate condizioni economiche che si sono verificate negli ultimi anni in relazione all’esercizio di tali categorie di impianti (incremento canoni e azzeramento incentivi per impianti a fonte rinnovabile di tale taglia). Il progetto prevede la demolizione dei ruderi dell’impianto preesistente e la ricostruzione nel medesimo punto di una nuova opera di sbarramento trasversale, caratterizzata da maggiore snellezza, nonché delle opere connesse alla realizzazione dell’impianto idroelettrico nel suo insieme (difese spondali mediante risalita dell’ittiofauna, in sponda destra, sfruttando l’alveo di un ramo relitto della Dora Baltea già utilizzato come canale di derivazione della prima opera di presa, elettrodotto MT in cavo interrato).

Le modifiche al progetto originario e alle opere compensative proposte prevedono:

- aggiornamento in riduzione dei parametri concessori (riduzione del salto medio disponibile e riduzione delle portate medie derivate);
- sostituzione delle 4 paratoie a settore con n. 6 paratoie piane;
- spostamento del fabbricato della centrale di produzione in sponda sinistra idrografica;
- modifica alla viabilità di accesso al fabbricato centrale;
- modifiche architettoniche all’edificio di centrale;

ID_VIP 6050 Variante al progetto di ricostruzione di una traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica a 3 MW di potenza da realizzarsi nel Comune di Ivrea (TO)–Verifica Assoggettabilità VIA

- realizzazione delle sistemazioni spondali in terra, con parziale eliminazione del rivestimento in massi ciclopici;
- aggiornamento tracciato scala pesci;
- aggiornamento tracciato linea elettrica;
- presenta la seguente articolazione: Introduzione; Quadro Programmatico; Quadro Progettuale; Quadro Ambientale (Atmosfera, Suolo e Sottosuolo; Aspetti vegetazionali; Aspetti faunistici; Paesaggio; Ambiente Idrico; Salute Pubblica; Viabilità e trasporti; Componente Socio-economica), con valutazione degli impatti in fase sia di cantiere che di esercizio; Allegati.

EVIDENZIATO altresì che:

- la verifica è effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui all’Allegato V della Parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;
- gli esiti delle verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai criteri dell’Allegato V relativi alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione del progetto ed alle caratteristiche dell’impatto sono così sintetizzabili:

In ordine alla localizzazione del progetto e alle motivazioni

- gli interventi in progetto riguardano le opere di ripristino e ristrutturazione dell’impianto ubicato sulla Dora Baltea a valle di Ivrea, in Città Metropolitana di Torino, le quali prevedono la demolizione di ruderi preesistenti e la ricostruzione, nel medesimo punto, di una nuova opera di sbarramento trasversale e delle opere connesse alla realizzazione dell’impianto idroelettrico nel suo insieme. L’impianto di derivazione cui si riferisce il progetto è ubicato nel Comune di Ivrea, località Torre Balfredo, circa 2 Km a valle del ponte sull’ex SS 26 e circa 4 Km a valle della traversa del Naviglio di Ivrea (centro città). L’impianto preesistente, denominato “Cima”, ebbe origine da una richiesta di concessione di derivazione presentata in data 30 Luglio 1907 dalla Società Anonima “Cotonificio di Strambino” ed ottenuta in data 15 Giugno 1909 con Decreto Prefettizio n° 16419. La produzione di energia elettrica, fatti salvi i periodi di manutenzione ordinaria e straordinaria, procedette senza interruzioni fino al 1976, quando la traversa subì danni gravi per effetto di un evento alluvionale. La traversa non venne mai più ripristinata a causa delle difficoltà economiche in cui versava la Società titolare della Concessione, della quale viene dichiarata la decadenza con Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte in data 03/08/1992 pubblicata sul BUR n° 41 del 07/10/1992. Nella figura seguente si riporta l’indicazione dello stato attuale dell’area d’intervento con evidenza dei manufatti relitti della derivazione “ex Cima”.

ID_VIP 6050 Variante al progetto di ricostruzione di una traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica a 3 MW di potenza da realizzarsi nel Comune di Ivrea (TO)–Verifica Assoggettabilità VIA



L'area oggetto di intervento, sia nella configurazione autorizzata con Decreto Ministeriale n. DEC DSA n°1432 del 29/12/2005 che in quella oggetto di variante, non ricade in aree naturali protette ai sensi della L. 394/91 o in aree della Rete Natura 2000.

Della traversa originaria dell'ex centrale Cima non rimangono che detriti e relitti ancora visibili in sponda sinistra immediatamente a valle dell'unico manufatto significativo rimasto integro costituito da un blocco di fondazione in calcestruzzo e struttura scatolare con

- riempimento di pietrame che si estende per una lunghezza di circa 45 metri ed ha larghezza di 11 metri (sviluppo D del rilievo allegato Tavola 1.05.03 dello Studio Preliminare Ambientale). La fondazione ha quota all'intradosso di circa 224,80 m slm e con portate normali ostruisce parzialmente la luce di deflusso; con portate di piena a cadenza decennale l'intradosso viene agevolmente superato ed il deflusso non risulta ostacolato vista la notevole larghezza della sezione. A centro alveo affiora una lunga serie di palancole, per una lunghezza complessiva di 50-60 m, quale intervento di consolidamento d'emergenza a seguito di evento di piena. È rimasto altresì integro il muro di spalla della traversa in sponda sinistra che ha subito la sola asportazione delle gabbionate di coronamento. Il muro è del tipo a gravità massiccia con piede verso il terrapieno in conglomerato cementizio con fondazione profonda (2,5 metri rispetto il fondo alveo); lo spessore varia tra 90 cm e i 2 metri. Le opere di presa dell'ex centrale Cima, poste in sponda destra, non sono state danneggiate in modo significativo e sono pertanto attualmente esistenti sebbene per lo più interrato. I meccanismi di manovra manuale risultano accessibili mediante una passerella in corrispondenza del coronamento. In fregio sono evidenti le strutture di sostegno della paratoia sghiaiatrice, formate a partire dal bordo alveo. In sponda destra, a monte delle opere di presa, esiste una spalla di difesa in conglomerato cementizio delle dimensioni in pianta di m 8,60 x 1,30 (media), seguita, per un ulteriore tratto di circa 80 metri, da una scogliera di massi (volume medio m³ 0,2) non legati, in stato di incipiente dissesto;
- le motivazioni all'origine del progetto si collegano alla produzione di energia elettrica da una fonte rinnovabile quale è l'acqua, dando un contributo alla diffusione e realizzazione dello "sviluppo sostenibile". Secondo il Proponente i punti essenziali sono:
 - usufruire di parte dell'energia che l'acqua disperde nel suo ciclo infinito;
 - gestire l'utilizzo delle risorse idriche a scopo idroelettrico, migliorando la tutela e l'equilibrio dell'ambiente in cui si attua il processo produttivo;
 - perfezionare continuamente e progressivamente le prestazioni ambientali degli impianti produttivi attraverso l'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
 - privilegiare continuamente l'azione di prevenzione dell'inquinamento alla fonte piuttosto che l'abbattimento dello stesso in momenti e spazi successivi;
 - favorire l'inserimento nel paesaggio delle strutture e delle infrastrutture da realizzare necessarie allo sviluppo della società umana;
 - ridurre gli effetti negativi sull'ambiente e sulle persone generati dalle attività, con riferimento ad ogni tipologia di emissione solida, liquida o gassosa.

In ordine all'inquadramento programmatico

- per quanto riguarda il **contesto autorizzativo dell'opera**, oltre al decreto ministeriale di compatibilità ambientale e a quello di verifica positiva dell'ottemperanza alle prescrizioni n. 2 e 3, il Proponente segnala che è tutt'ora in corso il Procedimento di Autorizzazione Unica, avviato in data 21/03/2013, ormai prossimo alla conclusione. Essendo aperta la Conferenza dei Servizi, come previsto dall'art. 14 quater ultimo comma della L. 241/90, "i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza". Il Proponente evidenzia anche che la concessione idroelettrica è stata assentita dalla Città Metropolitana di Torino con determina dirigenziale n. 461-21990 del 23/06/2014 e che in data 25/09/2014 è stato presentato il progetto definitivo, anche in vista del conseguimento dell'Autorizzazione Unica. Successivamente si sono avute diverse interlocuzioni con l'Autorità di Bacino del Po (AdBPo), la Regione Piemonte, la Direzione Generale per le Dighe, il Comune di Ivrea, la Provincia di Torino, a seguito delle quali sono state effettuate diverse integrazioni e condotta una nuova campagna geognostica che ha portato alla

definizione degli interventi in variante. In data 13/05/2019 il Comune di Ivrea, con nota prot. 14415, condividendo nella sostanza i contenuti e le nuove scelte progettuali, ha chiesto di prorogare i termini dell’Autorizzazione Unica al fine di consentire al Proponente di apportare le modifiche progettuali in variante;

- nello Studio Preliminare Ambientale, il Proponente analizza gli aggiornamenti dell’inquadramento programmatico a livello nazionale, regionale e locale, evidenziando le prescrizioni esistenti che possono interessare gli interventi di modifica proposti rispetto a quanto già autorizzato con il citato D.M. n. 1432 del 29/12/2005. Il Proponente tiene a precisare che le modifiche di progetto devono ritenersi come “**varianti non sostanziali**”, alla luce delle normative a livello nazionale e regionale. Infatti, tali modifiche: non comportano variazioni delle dimensioni fisiche delle turbine, che verranno mantenute come autorizzato in sede di VIA (3 gruppi di produzione di portata massima pari a 60 m³/s ciascuna, per un totale di 180 m³/s); in generale le aree interessate dai lavori e dalle opere connesse saranno ridotte con evidenti miglioramenti sulle interferenze alle componenti vegetali e sugli scavi; la portata media derivabile dall’impianto risulta ridotta, adattandosi alle migliori informazioni sulle caratteristiche idrologiche della Dora Baltea; la potenza di concessione dell’impianto risulta ridotta; la quota di presa è stata ridotta rispetto quanto previsto in sede di concessione da 228.50 m s.l.m. a 228.30 m s.l.m.; lo spostamento del fabbricato di centrale, dalla sponda destra alla sponda sinistra del fiume Dora Baltea, non comporta la sottensione di alveo naturale (le acque saranno rilasciate alla stessa quota della configurazione precedente, senza sottrazione di risorsa); i volumi dell’edificio di centrale sono stati ottimizzati, con una riduzione di -10% rispetto a quanto previsto in sede di VIA e in AU in corso; le modifiche proposte non modificano le valutazioni del rischio idraulico rispetto a quanto autorizzato in sede di VIA e di Concessione;
- in relazione alla **normativa nazionale che regola le dighe e gli sbarramenti** (D.M. 26/06/2014), si evidenzia che in data 19/03/2020 la Direzione Generale per le Dighe ha trasmesso al Proponente Edil Samar S.r.l. il parere n. 6918, in cui stabilisce che alla luce della rideterminazione del volume invasato inferiore a 1.000.000 di m³ l’opera non risulta più di competenza dello Stato ai fini della vigilanza sulla sicurezza (ivi compresa l’approvazione in linea tecnica del progetto), né per altezza, né per volume di invaso, configurandosi quale “piccola diga - traversa” di competenza regionale (Regione Piemonte-Direzione Difesa del Suolo, Settore Sbarramenti Fluviali di Ritenuta e Bacini di Accumulo);
- per il **Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)**, la realizzazione del nuovo impianto, con allacciamento alla locale rete a 15 kV gestita da e-Distribuzione tramite cavidotto interrato e con una capacità produttiva di 26 GWh/anno da fonte rinnovabile, risulta coerente con le linee del Piano Regionale Energetico Ambientale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 3/02/2004, n. 351-3642. In particolare, secondo il Proponente, il nuovo impianto (di piccola taglia) risponde esattamente alle esigenze espresse negli indirizzi del Piano, in quanto: consente di ripristinare opere di derivazione ormai vetuste, con evidenti vantaggi in termini di miglioramento della fruizione paesaggistica e in generale del deflusso di piena; risulta dimensionalmente di piccola taglia (potenza di concessione a seguito delle varianti richieste di **2989,70 kW**), a seguito delle modifiche introdotte; presenta un livello di produzione energetica rilevante (valutato in circa 26 GWh/anno di energia rinnovabile); risponde ai sovraordinati obiettivi di carattere ambientale espressi dalla più recente legislazione ambientale (ivi compreso il Piano di Tutela delle Acque), in quanto non deriva acqua dal fiume, valorizzandone il contenuto energetico altrimenti dissipato. Si specifica anche che l’intervento, già in possesso della Concessione a derivare, risulta essere esterno alle
- aree non idonee definite dal PEAR e risulta compatibile ai sensi dell’Art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI, contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce fluviali, allegato alla

- Deliberazione del CI dell’Autorità di Bacino del fiume Po n. 8 del 21/12/2010 contenente i “Criteri integrativi per la valutazione della compatibilità di opere trasversali e degli impianti per l’uso della risorsa idrica”. Infine, poiché l’impianto in progetto produrrà circa 26 GWh/anno di energia rinnovabile, in ottemperanza al PEAR lo stesso è da considerarsi impianto “a rilevanza energetica elevata”;
- rispetto al **Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile della Provincia di Torino**, approvato dal Consiglio provinciale il 21/01/2014, gli interventi in progetto sono coerenti con quanto previsto nello specifico per la Città Metropolitana di Torino, essendo l’impianto proposto “a rilevanza energetica elevata” e perseguendo il miglior rapporto costi/benefici tra produzione di energia rinnovabile fornita da tali impianti e gli impatti sull’ambiente. Analoghe considerazioni sono effettuate dal Proponente con riferimento ai contenuti del Documento di Indirizzo Verso la Strategia Regionale sul cambiamento climatico, approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 66-2411 del 27/11/2020;
 - in relazione al **Piano Territoriale Regionale (PTR) e al Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**, il Proponente evidenzia i motivi di coerenza rispetto alla particolare attenzione posta sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e sulla sostenibilità ambientale. Il Comune di Ivrea si trova all’interno dell’Ambito Paesaggistico n. 28 “Eporediese” e l’area di intervento è classificata come “urbano rilevante alterato”, inserita in un territorio a vocazione agricola, in un contesto caratterizzato dalla presenza di boschi, più o meno stabili in funzione delle modificazioni dell’alveo della Dora Baltea, indotte dai cicli idrologici naturali. Dal punto di vista dei “Beni paesaggistici”, l’opera in oggetto non interessa zone gravate da usi civici, aree d’interesse archeologico o caratterizzate dalla presenza di alberi monumentali. L’area in esame si colloca, come detto, all’esterno della perimetrazione di parchi e riserve tutelate dai diversi livelli di pianificazione (nazionali, regionali, SIC, ZPS, etc.). Dal punto di vista delle Componenti paesaggistiche, il sito di intervento è collocato come “fascia fluviale interna”, “territorio a prevalente copertura boscata” e “area di elevato interesse agronomico”. Per le Componenti storico-culturali, per quelle percettivo-identitarie e per quelle morfologico-insediative, nell’area oggetto di studio il PPR non individua alcuna emergenza; per quanto riguarda le Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive, nell’area oggetto di studio il PPR non individua alcuna interferenza;
 - per quanto riguarda il **Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) della Città Metropolitana di Torino**, il Proponente rileva che il corso del fiume Dora Baltea costituisce il principale corridoio di connessione ecologica dell’area in esame, risultando classificato come “CF014 – corridoio ecologico “torrente Dora Baltea”. Le Fasce perifluviali e i corridoi di connessione ecologica sono individuati all’art. 47 commi 1 e 2 e art. 35 comma 5. Nella definizione dei corridoi di connessione ecologica sono state utilizzate le aree interessate dalle fasce inondabili A e B del PAI in quanto, essendo quelle a maggior rischio di esondazione e, per questo motivo, inidonee all’edificazione, possono a maggior ragione essere incluse nel corridoio ecologico del corso d’acqua. Nel territorio comunale di Ivrea è stato assunto come corridoio di connessione del fiume Dora Baltea, la perimetrazione a parco fluviale della Dora Baltea contenuto nel PRGC a cui si rimanda. Gli interventi, sia di tipo territoriale sia puntuale, che ricadono su tali elementi, andranno prioritariamente mitigati ricercando la riduzione degli impatti negativi, mentre gli impatti residui non mitigabili, dovranno essere compensati mediante azioni ricadenti sulla Rete Ecologica Provinciale o Locale (quando individuata dai Comuni). Per le **Linee Guida sul Sistema del Verde (LGSV) previste dall’art. 35 comma 4 delle Nda del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino** e approvate con DGP n. 550-23408/2014, l’area oggetto d’intervento è classificata dal PTC2 come “Area di particolare pregio paesaggistico e ambientale” nello specifico “Parco di Rivedora – codice AP015” e per questo sono state inserite nel progetto sia la scala di risalita della fauna ittica (per non

- interferire con la continuità dei corridoi) sia diversi interventi di mitigazione sulla componente vegetale;
- in relazione al **Piano di Tutela delle Acque (PTA)**, l'area in oggetto rientra nella perimetrazione dell'area idrografica "DORA BALTEA" e si colloca nella Macroarea di riferimento per l'acquifero superficiale - GWB-AG "AG Ivrea – Anfiteatri morenici" e nell'Area idrogeologicamente separata dall'acquifero superficiale - IV01 Pianura inframorenica d'Ivrea. Il Proponente, inoltre, rileva che l'impianto in oggetto sia del tipo puntuale, senza sottrazione di risorsa, pertanto con impatto trascurabile sulla qualità delle acque come evidenziato dallo stesso esito della VIA. All'interno del tratto di Dora Baltea interessato dalle opere non sono identificati corpi idrici sotterranei potenzialmente influenti sui corpi idrici significativi, così come l'area in oggetto non interessa corpi idrici designati come aree protette per la vita dei pesci o ecosistemi acquatici caratterizzati da elevata qualità delle comunità ittiche. Alla luce dei monitoraggi eseguiti per la durata di un sessennio (previsti ed eseguiti nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po e riferiti al periodo 2009-2014), diviso in due cicli triennali, è stata associato al corpo idrico lo stato ecologico di Buono. Il Proponente asserisce che gli interventi in progetto non solo non risultano in contrasto con gli obiettivi del Piano di Tutela ma, come descritto al paragrafo 2.8.2 dello SPA, risultano essere uno degli strumenti di attuazione relativamente alla stabilizzazione delle quote di fondo e all'auspicato incremento della capacità di espansione delle piene nelle aree perfluviali, per il quale il progetto autorizzato prevede un idoneo sfioratore, la cui funzionalità non è inficiata dalla realizzazione delle modifiche introdotte e descritte nello SPA stesso (si vedano la Relazione Idrologica e quella Idraulica). Infine, con riferimento al **Programma delle misure di Piano**, il corpo idrico interessato dalle opere rientra nella perimetrazione della Misura di Piano KTM23-P4-b100 "*Potenziare la capacità di espansione delle piene nelle aree di pertinenza fluviale*". Nel caso specifico, la misura prevede la pianificazione di aree naturali opportunamente localizzate lungo il corso d'acqua al fine di consentire il trattenimento di percentuali maggiori di acqua sul territorio, in particolare nelle aree umide perfluviali e nel suolo (ricarica delle falde) limitando gli effetti delle inondazioni e mitigando le conseguenze delle siccità. Sicché il Proponente ritiene che l'intervento in oggetto concorra in maniera puntuale a realizzare quanto auspicato dalla Pianificazione di Bacino e pertanto ritiene auspicabile che possa giungere a realizzazione;
 - in riferimento alla **prescrizione numero 6** espressa in sede di giudizio positivo di compatibilità ambientale, il Proponente evidenzia che, come previsto, è stato completato il collettamento degli scarichi non depurati rilevati in sede di VIA all'interno del **nuovo depuratore consortile realizzato in sponda destra del fiume Dora Baltea**. L'impianto di depurazione, denominato "S. Bernardo di Ivrea", è stato inaugurato nel 2018 dal gestore SMAT. Le acque depurate sono rilasciate circa 3 km a valle dello sbarramento in progetto e pertanto non si ipotizzano possibili interazioni con lo stesso. La prescrizione numero 6 prevedeva infatti che l'impianto Ex Cima non potesse entrare in esercizio nel caso si rilevasse un superamento dei parametri di qualità chimica previsti dal D. Lgs 152/2009 qualora non fosse ancora entrato in funzione il depuratore consortile e la relativa rete idrica di adduzione previsti dall'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese" (A.T.O. n. 3). Al fine di valutare l'andamento della qualità delle acque nella fase di cantiere e in esercizio, è stato predisposto, previa discussione con ARPA Piemonte in sede di Autorizzazione Unica, un Piano di Monitoraggio Ambientale per le fasi ante, durante e post operam;
 - con riguardo al **Piano Ittico Provinciale**, gli ambienti acquatici interessati, per le caratteristiche geo-morfologiche dell'alveo e/o per le caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua risultano adeguati alle esigenze vitali dei salmonidi. L'intervento non interferisce con aree in cui è accertata la presenza di specie ittiche in stato di grave rischio ed ecosistemi acquatici caratterizzati da elevata qualità delle comunità ittiche sulla base dei monitoraggi regionali e provinciali. I risultati dei campionamenti effettuati in relazione ai monitoraggi

dell'ittiofauna piemontese hanno evidenziato nell'area di intervento la presenza di varie specie alloctone. La progettazione del passaggio per pesci è avvenuta, secondo il Proponente, nel rispetto del Regolamento regionale recante: “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale” e delle “Linee guida tecniche per la progettazione e il monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna ittica” e pertanto garantirà il mantenimento della completa funzionalità della Rete Ecologica Regionale;

- in relazione al **Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdGPO)**, approvato nel 2016 e aggiornato al 2021, l'obiettivo di qualità delle acque nel tratto interessato dai lavori risulta raggiunto con lo stato di “buono”;
- circa la **Programmazione operativa**, in attuazione del Programma di misure del PdG Po 2015, relativamente al tratto d'interesse, rimane operativa la misura KTM23-P4-b100 “Potenziare la capacità di espansione delle piene nelle aree di pertinenza fluviale” già descritta nel Piano Territoriale delle Acque, già introdotta e descritta nelle sue linee generali all'interno dello “*Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Dora Baltea nel tratto da Aymavilles alla confluenza in Po*” adottato da AdBPo 5 ottobre 2004 come descritto nella relazione Idrologica e nella Relazione Idraulica. In particolare, questa misura è prevista nel Piano di gestione del rischio alluvioni, inserita nell'ambito dell'obiettivo generale di distretto “Assicurare maggiore spazio ai fiumi”. Per quanto riguarda la Direttiva Derivazioni, che introduce un metodo di valutazione delle derivazioni di acque superficiali o sotterranee finalizzato alla verifica della compatibilità delle derivazioni stesse rispetto agli obiettivi di tutela ed alle previsioni contenuti nel Piano di Gestione del Distretto idrografico (“PdGPO”), questa si applica, in tutto il distretto idrografico del fiume Po (art. 2 della Del. CIP 3/2017), alle domande di nuova concessione e alle domande di rinnovo di concessione, nonché alle domande di variante di concessione con cui si prevede un aumento dei valori di prelievo (art 6 c.1 della Del. CIP 3/2017). Per tutte le altre tipologie di domanda (Autorizzazione Unica, variante non sostanziale e/o senza aumento di prelievo, cambi di titolarità, interventi sulle opere che non modificano il prelievo, sub-concessione, etc.), che si riferiscono a tematiche estranee alle disposizioni degli articoli sopra richiamati (e sulle quali non sussistono pertanto competenze in capo all'Autorità di bacino), la Direttiva quindi non è applicabile. Infatti, come detto sopra, le varianti proposte sono da intendersi non sostanziali, senza aumento di prelievo (come descritto e motivato nella Relazione Idrologica si richiede una modifica, in riduzione, della portata media annua derivabile da 71,26 m3/s autorizzati ai 57,00 m3/s) e l'impianto in progetto è “a rilascio immediato” che restituisce l'acqua immediatamente a valle della traversa di presa senza sottensione di tratti di alveo naturale. La realizzazione della traversa è altresì auspicata dalla pianificazione di Bacino (si veda il citato “*Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Dora Baltea nel tratto da Aymavilles alla confluenza in Po*” redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, in cui si auspica la realizzazione di un manufatto in alveo al fine di favorire i fenomeni di esondazione);
- in merito al **PRGC del Comune di Ivrea**, approvato nel 2006 e attualmente in fase di variante generale (**PRGC 2030**), le disposizioni normative operanti in salvaguardia dal 22/01/2020 e le indicazioni cartografiche di PRGC relative al sito UNESCO (core zone e buffer zone), con particolare riferimento agli artt. 30 (core zone UNESCO) e 72 (buffer zone UNESCO) delle norme di attuazione e alle eventuali prescrizioni ad essi collegate, non interessano l'intervento in progetto. In accordo a quanto contenuto nel PRGC le opere in oggetto interessano i seguenti vincoli: PTCP Torino – Vincolo paesaggistico ambientale; PPR Piemonte – Territori coperti da boschi; PAI – Fascia A (Aree non edificate ricadenti nella fascia A del PAI. Inedificabili e regolate dall'art. 39 delle Norme di attuazione del PAI). Alla luce di quanto descritto la proposta di modifica al PRGC del comune di Ivrea non muta nella sostanza la classificazione delle aree oggetto d'intervento, riproponendo quanto

previsto in sede di “PRGC 2000”. Il PRGC 2030 prevede l’estensione della fascia di tutela del Parco Fluviale della Dora prevista dal piano vigente e incentivi al recupero degli edifici dismessi o sottoutilizzati presenti nell’area, al fine di creare un sistema di valore ambientale e paesaggistico da utilizzare per un turismo sostenibile e per le attività sportive legate all’acqua.

Il “Parco fluviale della Dora” in progetto costituisce asta di collegamento tra l’arco montano-collinare, la piana agricola che si estende fino al lago di Candia ed oltre fino al parco del Po. Viene interessata una superficie maggiore di quella già prevista dal PTC vigente come area di particolare pregio ambientale e paesistico. In posizione centrale al sistema individuato, si colloca lo stadio della canoa, centro di eccellenza a scala nazionale e internazionale che, utilizzando l’orografia del letto del fiume, dialoga e rispetta il paesaggio. A partire da questo elemento di eccellenza la valorizzazione del sistema della Dora include la riqualificazione delle sponde del fiume che attraversano l’ambito urbano sino all’area verde in progetto (e potenzialmente ancora più a sud), che ad oggi non hanno alcuna relazione con la città. Il bacino generato dall’impianto, nonché il passaggio per pesci di tipo naturalistico consentono il recupero e il potenziamento di ambienti naturali fluviali, con la creazione un ambiente naturale unico. Le opere in progetto da una parte consentono di chiudere una cesura rilevabile tra i quartieri centrali e un contesto naturale attualmente non raggiungibile, dall’altra creano un vero e proprio polo di attrazione, di fatto aprendo alla fruizione turistica-ricreativa un ampio territorio verde allo stato attuale sottoutilizzato (vengono citate come esempi il caso del passaggio per pesci a Gave de Pau in Francia, con dimensioni similari utilizzato come passaggio per canoe e kayak e la recente inaugurazione dell’impianto idroelettrico di Casal Monferrato, che ha portato alla realizzazione di un bacino utilizzato come area per canoe e veicoli a motore). In accordo con il Comune di Ivrea, al fine di inserire l’opera nel tessuto cittadino e concorrere a rendere la stessa un segno distintivo del territorio, viene proposta la realizzazione di una viabilità ciclabile lungo le sponde della Dora Baltea, in attuazione a quanto auspicato in sede di PRGC 2030, e la realizzazione di un’area pic-nic posta in fregio al passaggio per i pesci. Come prescritto dalle NTA del PRGC, la realizzazione e/o recupero di percorsi ciclo-pedonali e sentieri sarà realizzato con particolare attenzione all’inserimento paesistico - ambientale, attraverso la realizzazione di fondi in materiale permeabile e l’impianto di siepi arboreo - arbustive e filari;

- circa la **normativa forestale**, per la compensazione legata alla trasformazione d’uso del suolo si è scelto di procedere, diversamente a quanto previsto in sede di Valutazione d’impatto Ambientale, come previsto dall’articolo 19 comma 6 della L.R 4/2009, con una compensazione monetaria. Tale scelta, condivisa e concordata con il Comune di Ivrea è legata alla necessità di minimizzare l’eventuale seguito a procedure di esproprio necessarie per il reperimento delle aree oggetto di riqualificazione, attualmente non nelle disponibilità del Proponente. Allo stesso modo, su indicazione del Comune di Ivrea, risulta prioritaria la realizzazione della viabilità ciclabile in sponda destra, che consentirà di creare un nuovo parco urbano con collegamento diretto con il centro cittadino. Il calcolo economico della compensazione è stato redatto sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale 6/02/2017, n. 23-4637 LR 4/2009, articolo 19 “Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d’uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione” recentemente modificata con Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2021, n. 4-3018, sovrapponendo il perimetro delle aree verdi interessate dalle opere e dal cantiere con le aree perimetrate come boscate dalla normativa vigente, classificate come collinari o di pianura secondo la deliberazione del Consiglio Regionale n. 826-6658 del 12/5/1988. In virtù dell’occupazione (in prevalenza di natura temporanea o mitigabile) di circa 9 ha di aree a copertura naturale, risulta un’interferenza con aree boscate perimetrate per circa 8 ha.

L'importo totale della compensazione, da saldare alla Regione Piemonte, è pari a € 91.828,13.

- l'ambito interessato dall'intervento di progetto **ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico** ai sensi del Regio Decreto 3267/1923, che non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina l'intervento all'ottenimento di una specifica autorizzazione. Questa è stata ottenuta con Determinazione 1595 del 18/07/2008 da parte del Settore Idraulica forestale e tutela del territorio di Regione Piemonte;
- all'interno dell'area di intervento **non sono presenti aree di interesse archeologico vincolate** ai sensi dell'art. 142 comma m) del D. Lgs. 42/2004. Con parere prot. 1596 del 04.04.19/249.4 del 21/02/2014 la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie ha verificato che le opere non ricadono in un'area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria, né all'interno delle aree a rischio archeologico perimetrate nello strumento urbanistico vigente del Comune di Ivrea. Ciò è valido anche per le opere di variante, essendo state queste oggetto di un'apposita verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di Autorizzazione Unica. In ottemperanza a quanto prescritto dall'Ente, in fase di cantiere le operazioni di scavo saranno eseguite sotto controllo archeologico che possa garantire una tempestiva documentazione delle eventuali emergenze archeologiche e garantire le esigenze di tutela. Nelle aree individuate, nello specifico le opere in alveo, saranno eseguiti inoltre idonei sondaggi esplorativi la cui esatta ubicazione verrà concordata con gli Enti preposti, al fine di tenere in considerazione le caratteristiche morfologiche delle aree;

In ordine alle caratteristiche del progetto

- nello Studio Preliminare Ambientale vengono illustrate tutte le modifiche al progetto originario, con le relative giustificazioni, evidenziando che le stesse non determinano in alcun modo opere di variante sostanziale e che la loro definizione è avvenuta alla luce degli approfondimenti delle conoscenze idrologiche, geologiche e geotecniche acquisite sull'area oggetto degli interventi;
- circa **l'aggiornamento dei parametri concessori**, le modifiche hanno riguardato in particolare:
 - **i volumi di invaso**: al fine di ridurre i rimborsi da prevedere la centrale idroelettrica posta a monte della derivazione EX Cima, dovuti alla riduzione di salto che l'impianto di proprietà della Coutenza Canali Cavour avrebbe a seguito della realizzazione dell'impianti "Ex Cima" si è ritenuto di **ridurre la quota di esercizio da 228.50 m s.l.m. a 228.30 m s.l.m.**; la riduzione della quota di esercizio ha conseguentemente determinato una riduzione del volume invaso, portando la stima ad un **volume invaso dalle opere inferiore a 1.000.000 di m³** (l'opera pertanto è considerabile ora come "piccola diga-traversa", di competenza regionale);
 - **salto medio di concessione**: è stato rideterminato tramite l'implementazione di un modello idraulico monodimensionale attraverso il software di calcolo HEC-RAS. Alla luce delle risultanze della modellazione numerica effettuata, il salto medio si è ridotto **da 6,08 m a 5,35 m**;
 - **parametri concessori**: a seguito della riduzione del salto medio e della rideterminazione dei valori caratteristici della Concessione del Proponente al fine di adattare la derivazione in progetto ad un regime idrologico del fiume Dora Baltea sempre più impulsivo, sono stati aggiornati i parametri concessori come segue: **Portata media derivata da 66,64 m³/s a 57,00 m³/s; Portata massima derivata da 156 m³/s a 180 m³/s; Potenza media nominale da 3968,56 Kw a 2989,70 Kw**. La producibilità media dell'impianto, determinata dalla disponibilità di risorsa e dalle caratteristiche prestazionali offerte dallo schema impiantistico rivisto alla luce delle

modifiche idrologiche sopra descritte, è stata stimata in circa 26,0 GWh/anno. La modifica dei parametri concessori, secondo il Proponente, non introduce variazioni sostanziali nei parametri della Concessione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 461-21990/2014, poiché non è stato modificato né il punto di presa, né la modalità di restituzione delle portate derivate; inoltre la modifica dei parametri concessori consente di sfruttare meglio la risorsa idrica, nei momenti in cui effettivamente è presente senza alcuna limitazione, come nei periodi di morbida estivi o a seguito di eventi meteorici impulsivi;

- **aggiornamento delle portate di piena per i dimensionamenti idraulici:** il valore delle portate di piena da prendere come riferimento nelle verifiche idrauliche è quello ricavabile dal PGRA 2015 vigente, che indica per valori di portata Q_{500} pari a 1.780 m³/s. Gli organi di scarico sono, quindi, stati calcolati e dimensionati in modo tale da far regolarmente defluire verso valle la portata di massima piena assunta come riferimento ($Q_{500} = 1780 \text{ m}^3/\text{s}$) in condizioni di sicurezza idraulica, garantendo il necessario franco di sicurezza prescritto;
- circa la **modifica alla conformazione dello sbarramento**, il Proponente evidenzia l'intenzione di ridurre l'impatto dimensionale e volumetrico degli elementi delle opere di sbarramento e dell'edificio di centrale, nel pieno rispetto delle norme di Piano. Il progetto originale prevedeva la realizzazione di una traversa suddivisa in 5 sezioni. Le modifiche proposte riguardano la tipologia di paratoia utilizzata, passando da 4 grosse paratoie a settore da 23 metri di ampiezza (associate a tolleranze sui cedimenti per gli Stati Limite di Esercizio molto ridotte) a 6 paratoie piane di 12 metri di sviluppo, che consentono di assorbire, senza danni prestazionali, cedimenti differenziali in fondazione maggiore. Nella Relazione idraulica sono contenuti tutti i dettagli e le verifiche eseguite;
- circa le **modifiche del posizionamento e degli elementi architettonici dell'edificio centrale**, si evidenzia quanto segue. La necessità di modificare il posizionamento si è evidenziata a seguito dei risultati di tre campagne geognostiche (2003, 2006, 2017). Poiché in sinistra orografica è stata riscontrata la presenza di uno strato di sabbioso grossolano, evolvente in profondità in sabbie fini limose con spessore pari a circa 8-10 metri, si è ritenuto di riposizionare l'edificio di centrale (l'opera più rilevante in termini di scavi e volumi di calcestruzzo), caratterizzato dalla necessità di scavi più profondi per garantire l'alloggiamento delle macchine di produzione, **dalla sponda destra alla sponda sinistra** in modo da sfruttare detto strato che garantisce, oltre una maggior facilità esecutiva in termini di cantiere, caratteristiche resistive decisamente migliori rispetto ai sottostanti limi. Tale scelta consente, peraltro, di migliorare sensibilmente anche gli aspetti logistici del futuro cantiere; infatti la zona in sponda sinistra, in cui in questa versione progettuale sarebbero concentrati tutti i lavori per la realizzazione del fabbricato centrale, è dotata di una viabilità esistente molto più sviluppata. In tale sponda, peraltro, è presente il centro di betonaggio "NeveBeton", con il quale la società Proponente ha preso contatto nell'ottica di ridurre al minimo i trasporti di materiale.

La necessità di modificare gli aspetti architettonici e volumetrici dell'edificio è emersa per dare risposta puntuale alle richieste pervenute dalla Soprintendenza e dal Settore Beni Paesaggistici della Regione Piemonte in sede di Autorizzazione Unica, riducendo sensibilmente l'impatto dimensionale, in particolare snellendo ampiamente gli elementi delle opere di sbarramento e riducendo l'ingombro dell'edificio di centrale, nel pieno rispetto della funzionalità della produzione energetica in termini facilità di accesso e di manutenzione. Pertanto, rispetto alla configurazione architettonica dell'edificio di centrale prevista in sede di VIA prima e Autorizzazione Unica successivamente, è stato ridotto l'impatto dimensionale dell'edificio della centrale, riducendo l'altezza dello stesso mediante sostituzione della copertura a falde con una copertura piana e riducendo l'altezza dell'edificio al minimo utile alle manovre del carro ponte che verrà installato all'interno

- dell'edificio. In sintesi, si sono apportate le seguenti modifiche: riduzione dell'altezza del manufatto di oltre 3 m (da 14.70 m, valutato rispetto al fronte più elevato, a **10.80 m**), con sostituzione della copertura a falde con una copertura piana; riduzione rispetto al fronte più "scenografico", dato dalla visuale sulle montagne e sulla Serra di Ivrea, della lunghezza del manufatto di circa 9 m (da 52 m a **41 m**); prolungamento del lato corto del manufatto di circa 6 m (da 15.3 m a **21 m**). A livello paesaggistico le scelte individuate possono ritenersi migliorative perché riducono l'impatto dei volumi edilizi fuori terra dell'edificio adibito ad ospitare i gruppi di produzione di quasi il **10%** rispetto a quanto approvato;
- circa le **modifiche alla viabilità di accesso al fabbricato di centrale**, queste si rendono necessarie a seguito dello spostamento dell'edificio e del baricentro delle aree di cantiere e della relativa accessibilità dalla sponda destra alla sponda sinistra. In merito al **sistema di sghiaimento**, la collocazione dell'edificio della centrale in sponda idraulica sinistra, nella parte esterna di un'ansa del fiume, rende l'edificio stesso meno esposto all'eventuale rischio d'inghiainamento degli organi di presa. La previsione di una paratoia sghiaiatrice all'estremo destro della traversa, come era previsto nella configurazione d'impianto proposta in sede di VIA, non è in grado di proteggere l'imbocco dei gruppi dall'inghiainamento, anzi, poiché invece di allontanare il materiale lo invita a transitare davanti alle luci, rischia perfino di peggiorare il problema. Per proteggere adeguatamente le luci di imbocco dei gruppi si ritiene, pertanto, opportuno spostare la paratoia sghiaiatrice alla sinistra idraulica della centrale, tra l'edificio di centrale e le paratoie della traversa, e di abbassare la quota d'imposta rispetto alla soglia delle altre paratoie dello sbarramento (222.76 m s.l.m.) di circa 2.5 m, alla stessa quota della soglia d'ingresso delle camere di carico dei gruppi (220.39 m s.l.m.). La paratoia sghiaiatrice principale sarà del tipo piano e avrà le dimensioni di 7.0 x 4.0 m. A tergo di essa è previsto la realizzazione di una camera di sghiaimento delle dimensioni variabili da 7 m larghezza nella sezione di monte, ai 6.0 m nella sezione di valle posta in prossimità della restituzione dell'acqua turbinata. La riduzione della geometria è studiata al fine di incrementare le velocità dell'acqua fluente e migliorare la flottazione del materiale solido. L'opera prevede la realizzazione di un piazzale al servizio dell'edificio di centrale realizzato in sponda sinistra, necessario per la sosta dei veicoli di movimentazione, di dimensioni pari a circa 20 x 60 m, dotato di sottofondo in stabilizzato. Il piazzale è necessario per consentire l'accesso ai mezzi deputati allo smaltimento del materiale sgrigliato ed a quelli per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'impianto. L'accesso al piazzale, posto a quota 230.70 m s.l.m. come già previsto in sede di VIA, per la protezione dell'accesso da eventuali fenomeni di piena nell'ipotesi di mancata apertura degli organi di sbarramento. Poiché la zona in cui è collocato il piazzale è attualmente pressoché alla stessa quota rispetto a quella di progetto, sarà necessario creare un rilevato modesto, con materiale selezionato proveniente dagli scavi in alveo. Il nuovo rilevato sarà prolungato verso valle oltre il piazzale di manovra e si raccorderà alla sponda riprofilata alla quota di progetto dolcemente. In sponda destra è previsto un piazzale di sosta, al fine del deposito dei panconi di servizio, di dimensioni contenute di circa 500 m² (25 x 20 m) alla medesima quota (230.70 m s.l.m.) e con medesimo sottofondo (misto cava stabilizzato) di quello in sponda opposta. Il piazzale, come descritto nel Progetto di recupero ambientale, si inserirà all'interno della prevista Pic-nic e consentirà lo stazionamento di un eventuale punto di ristoro ambulante (*food trucker*);
 - per raccordare il nuovo impianto alla sponda del fiume sarà realizzata nella parte immediatamente prospiciente ai manufatti sopra descritti, **una scogliera in massi ciclopici**, riprendendo la tipologia di difesa longitudinale già presente in questo tratto di fiume. La restante porzione delle riprofilature della testa arginale, previste in sinistra che in destra della Dora, sarà realizzata in terra. Le **modifiche alle difese spondali** sono proprio relative unicamente alla riduzione dell'estensione del rivestimento in massi ciclopici previsto originariamente, con esecuzione di sopralzi arginali, realizzati in adiacenza alle sponde

esistenti, di fatto interessate solo parzialmente dall'intervento. La mantellata in massi protettiva viene mantenuta unicamente in prossimità dell'edificio di centrale, al fine di poter contenere eventuali scalzamenti delle sponde in un tratto più sollecitato. In fase di esercizio l'effetto di innalzamento dello sbarramento determina un corrispondente innalzamento dei livelli idrici e un abbassamento delle velocità medie della corrente andando quindi a ridurre sensibilmente i fenomeni erosivi al piede delle difese. Le aree coinvolte saranno adeguatamente rinverdate distinguendo le porzioni a contatto con l'acqua, in cui è prevista la messa a dimora di talee a chiodo di salice, e la parte di scarpata interna comprensiva di fascia tampone di almeno 2÷3 m di larghezza in cui è prevista la piantumazione di vegetazione mesofila appartenente all'associazione *Quercus-carpinetum*. Si evidenzia che il mantenimento di una fascia, anche ridotta, di vegetazione lungo tutto il piede di sponda (che nel progetto in sede di VIA veniva eliminata per consentire la posa di una mantellata in massi ciclopici) concorre a contenere i problemi di erosione. La vegetazione arbustiva ed arborea ripariale, infatti, consolida le sponde e, proprio offrendo resistenza alla corrente, ritarda la corrivazione delle acque, attenuando i picchi di piena. Se è vero che, localmente, la presenza di piante può rallentare il deflusso idrico e, quindi, contribuire a favorire l'esondazione (auspicata), è anche vero che la loro azione cumulativa sul bacino attenua il rischio idraulico che, spesso, è determinato da altre cause;

- circa il **passaggio di risalita fauna ittica**, il Proponente evidenzia che il tracciato proposto sarà adeguato, rispetto al progetto originario, unicamente nella parte terminale, al fine di consentire lo spostamento in sponda sinistra del corpo centrale, senza tuttavia comportare una variazione di funzionalità dello stesso. Il manufatto sarà realizzato in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2015, n. 25-1741 L.R. 37/2006, art. 12. Approvazione delle "*Linee guida tecniche per la progettazione e il monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna ittica*" e pertanto garantirà il mantenimento della completa funzionalità della Rete Ecologica Regionale. L'imbocco di valle sarà posto nel punto più a monte raggiungibile dagli esemplari che risalgono la corrente. In base al tracciato previsto lo sviluppo planimetrico del canale è di circa 410 m, con una pendenza media del passaggio di circa 1.5 %. Le aree coinvolte saranno adeguatamente rinverdate distinguendo le porzioni a contatto con l'acqua, in cui è prevista una vegetazione elofita (canne, tife, carici) e le sponde più alte, in cui si concentrano elementi arborei ed arbustivi appartenenti all'associazione del *Salicetum* (pioppeto, saliceto e ontaneto). Quanto previsto concorre ad assicurare un migliore inserimento paesaggistico del canale, la stabilizzazione delle sponde grazie agli appartati radicali, l'ombreggiatura delle aree nonché in definitiva la creazione di zone di rifugio e riparo, atte alla stabulazione per la fauna ittica in transito;
- in ottemperanza alle prescrizioni emerse in sede di istruttoria, la connessione alla **rete elettrica nazionale** sarà realizzata tramite cavidotto interrato (preventivo STMG n. T0520901 accettato in data 20/06/2017. Il Progetto Definitivo della connessione elettrica è stato validato da e-distribuzione in data 14/02/2018. La linea sarà per la sua interezza interrata e sarà costituita da un cavo isolato XLPE (ARE4H5EX 12/20 kV), tripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio avente sezione 185 mm² (cfr. Figura 61), pienamente conforme alle norme tecniche di settore. Diversamente dal progetto originario il punto di allaccio alla rete elettrica nazionale si pone lontano da abitazioni civili (che in ogni caso, data la configurazione di progetto non avrebbero impatti negativi rilevabili).
- le misure di compensazione previste e accordate tra la Società Proponente e il Comune di Ivrea prevedono l'incremento della rete di fruizione con potenziamento della mobilità ciclabile nelle aree a sud del centro storico, attualmente sottoutilizzate data la difficoltà negli accessi, con la creazione di un'area di sosta (picnic) in prossimità del passaggio di risalita dei pesci. In accordo con il Comune di Ivrea, viene proposta, infatti, la realizzazione di una **viabilità ciclabile**, già prevista/auspicata in sede di PRGC 2030. Come prescritto nel PPR la realizzazione e/o recupero di percorsi ciclo-pedonali e sentieri sarà realizzato con particolare

- attenzione all’inserimento paesistico - ambientale, attraverso la realizzazione di fondi in materiale permeabile e l’impianto di siepi arboreo - arbustive e filari. La pista ciclabile è realizzata infatti con pavimentazione drenante realizzata mediante lo scavo di un cassonetto rivestito con TNT ed il successivo ricarico con misto-stabilizzato. L’opera principale è realizzata lungo la sponda destra della Dora Baltea per un totale di circa 1.9 km, dal centro cittadino (punto di innesto con la viabilità ciclabile esistente) all’area Pic-nic posta in fregio alla scala di risalita dei pesci in progetto. Il tracciato prevede una larghezza di circa 2.5-3 m e il seguente sviluppo parziale: circa 750 m adeguamento viabilità podereale esistente (39%); circa 450 m realizzata ex novo in fregio a fondi agricoli esistente (24%); circa 700 m realizzata ex novo in area già oggetto di interferenza per adeguamento rilevato arginale (37%);
- le modifiche apportate al progetto consentono di ottimizzare la dimensione dei manufatti, nel pieno rispetto della sicurezza idraulica e prestazionale delle opere richieste dalle norme tecniche delle costruzioni e dalla pianificazione di bacino. Il confronto del **fabbisogno di materiali da costruzione** necessario per l’esecuzione dell’opera tra quanto autorizzato con DEC/DSA/1432 del 29/12/2005 e quanto previsto a seguito delle modifiche proposte, evidenzia una riduzione consistente di calcestruzzo da utilizzare (da 25.000 m³ a 15.000 m³, ossia -40%) e di ferro per l’armatura (da 2.250 a 1.500 tonnellate, ossia -30%);
 - infine, si segnala una **riduzione dei tempi di realizzazione del progetto** (cronoprogramma dei lavori), passando **da 3 a 2 anni**;

In ordine al quadro ambientale e alle caratteristiche del potenziale impatto ambientale

Atmosfera

- per quanto riguarda lo stato attuale vengono presi in considerazione dal Proponente i dati provenienti dalla stazione di monitoraggio della qualità dell’aria di “IT1788A - Ivrea Liberazione”, installata in zona suburbana nel 2006 e gestita da Arpa Piemonte. La stazione di misura è posizionata a circa 2 km a est dell’area d’intervento in area altamente urbanizzata. Le risultanze delle serie storiche misurate sono descritte nell’ultimo report disponibile “Relazione annuale sui dati rilevati dalla rete metropolitana di monitoraggio della qualità dell’aria, anno 2019” a cura di Arpa Piemonte e Città metropolitana di Torino – Dipartimento Ambiente e Vigilanza ambientale. Si evidenzia un generale trend di diminuzione delle concentrazioni dei diversi inquinanti, con assenza di criticità per i metalli presenti sul particolato aerodisperso. Considerato che il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico che non comporta emissioni in atmosfera in fase di esercizio né in generale variazioni rispetto ai valori attuali, non si è ritenuto opportuno commissionare un monitoraggio specifico. La realizzazione delle opere in progetto darà luogo a variazioni significative nei livelli di traffico rispetto allo scenario “ante operam”, con la configurazione di impianto autorizzata in sede di VIA 2005. Durante la fase di esercizio l’impianto non ha alcuna interferenza con la qualità dell’aria in quanto la produzione idroelettrica non produce emissioni di sostanze gassose o di particolati nell’atmosfera. Anche per la manutenzione e la guardiania, il passaggio dei mezzi di servizio sarà estremamente ridotto: le emissioni relative sono pertanto del tutto trascurabili nel contesto locale e generale;
- quanto alle caratteristiche meteorologiche, vengono riportati i dati relativi alla stazione meteorologica più prossima al sito di intervento, con serie storiche riferite a vari periodi alcuni anche lontani dal presente;
- i recettori sensibili potenzialmente interessati sia con riferimento alle attività costruttive nella fase di cantiere che a quelle di uso futuro dell’opera finita distano più di 700 metri dal sito. Gli impatti attesi in fase di cantiere sono relativi all’emissione in atmosfera di polveri e

di inquinanti dovuti ai mezzi d'opera e in genere al traffico veicolare. Vengono giudicati poco significativi e reversibili, anche per la limitatezza della durata temporale dei lavori e della discontinuità dei lavori stessi. I potenziali effetti negativi dovuti alle emissioni di inquinanti dal traffico veicolare saranno in quantità tale da non compromettere la qualità dell'aria. Saranno, tuttavia, adottate misure mitigative di tipo gestionale, mentre non sono previste particolari azioni di monitoraggio;

- nella fase di esercizio, per la componente Atmosfera il Proponente ritiene che il progetto in esame non comporterà impatti, in quanto l'impianto non produce emissioni di sostanze gassose o di particolati. Anzi, la realizzazione dell'impianto apporta un contributo positivo circa il problema delle emissioni dei gas serra. Come detto, infatti, l'impianto in progetto è in grado di produrre circa 26 GWh/anno di energia pulita e rinnovabile (capace di soddisfare il fabbisogno medio di circa il 95% dei nuclei famigliari di Ivrea), provocando lo spegnimento (o la mancata costruzione) di una sezione equivalente di una centrale termoelettrica non cogenerativa (carbone, olio combustibile, gas naturale ed altri combustibili), cioè l'immissione nociva in atmosfera di vari inquinanti

Suolo e sottosuolo

- sono state condotte 3 campagne geognostiche (2003, 2006, 2017), dalle quali emerge il modello litologico stratigrafico e geotecnico complessivo dell'area coinvolta. Questa non è segnalata all'interno dell'ASCO - “Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati della Regione Piemonte” istituita con D.G.R. n. 22-12378 del 26/04/04 in conformità con i criteri predisposti dalla ex ANPA ai sensi dell'art. 17 del D.M. 471 del 25/10/1999. In merito alle attività produttive antecedenti le modifiche progettuali, i cicli di produzione non comprendevano fasi con rischio di inquinamento dei terreni; infatti, l'unica attività pregressa riguarda la produzione di energia elettrica avviata nel 1907. Per tale motivo è escluso che si siano verificati inquinamenti del terreno imputabili all'impianto “Ex Cima”;
- in fase di costruzione gli impatti sul suolo e sottosuolo sono dovuti essenzialmente alle operazioni di scavo. Si tratta in ogni caso d'impatti temporanei mitigabili. Stante la conformazione delle aree in generale non si prevede l'insorgere di fenomeni di dissesto, anche a piccola scala. La fase di cantiere prevede un'area operativa esterna alla golena (dove saranno collocati i mezzi non in uso e verranno posizionate le baracche di cantiere ecc.). L'area è stata già recentemente utilizzata per il medesimo scopo in sede di adeguamento del collettore fognario di Ivrea, pertanto non necessita di ulteriori modifiche o sistemazioni superficiali, essendo già priva di vegetazione e dotata di sottofondo stabilizzato. Le opere provvisorie e gli impianti di cantiere produrranno limitati impatti sull'attuale assetto geomorfologico, connessi con lo sviluppo di opere provvisorie presenti in alveo: questo fattore potrebbe determinare una locale alterazione della corrente fluviale, soprattutto durante un'eventuale piena, con lo sviluppo di possibili fenomeni erosivi sulle sponde. Nel caso si manifestassero detti eventi, sarà necessario risagomare le sponde, consolidandole mediante tecniche di ingegneria naturalistica. La realizzazione delle opere nella configurazione oggetto di variante prevede la sensibile riduzione dei volumi di scavo rispetto a quanto autorizzato in sede di Valutazione d'Impatto Ambientale. I terreni di risulta di composizione idonea saranno interamente riutilizzati in sito per le opere provvisorie, per il rimodellamento morfologico e per il confezionamento del calcestruzzo. A mitigazione dell'impatto sul suolo del cantiere, gli orizzonti di terreno più superficiale verranno preventivamente asportati e accantonati per essere ristesi al termine delle operazioni; per velocizzare il loro riutilizzo agronomico sarà possibile apportare sull'area di cantiere dismesso del terreno vegetale di risulta dagli scavi. La realizzazione della centrale e delle opere annesse comporta l'utilizzo di “materiali da costruzione” dai quali deriva solo la teorica possibilità di fenomeni di cessione alle acque sotterranee di sostanze e composti generalmente non ritenuti inquinanti;

- lo spostamento dell’edificio di centrale in sponda sinistra permette di ridurre fortemente le risagomature arginali a valle della traversa, specialmente quelle previste in sponda destra, che verrà il più possibile lasciata al suo stato naturale, facendo propria una delle richieste emerse in fase di VIA (nello specifico la riduzione della “rigidità” planimetrica delle difese spondali e arginali a valle della traversa) e individuando una conformazione planimetrica più naturale. Il volume scavato è pertanto ridotto in maniera sensibile, così come le eccedenze stimate in sede di VIA in circa 146.427 m³, che allo stato attuale vengono azzerate, con un beneficio netto in termini di traffico e di superfici naturali rimaneggiate. Come già previsto in sede di VIA il materiale in esubero sarà utilizzato per livellamento dell’area di cantiere in sponda destra, in prossimità dei ruderi della ex derivazione Cima, a quota 230 m s.l.m. con l’utilizzazione di materiali inerti provenienti dall’alveo per la formazione delle sezioni proposte. La Società Proponente ha aggiornato la stima dei volumi di movimento terra, necessari alla risagomatura dell’alveo e in generale alla realizzazione dei manufatti, a seguito delle modifiche proposte. Il confronto mostra una sensibile riduzione dei volumi di scavi, che passano da 232.673,71 m³ a 99.670 m³; mentre i volumi di riporto passano da 76.246 m³ a 89.670 m³, con un saldo attivo quindi che passa da 156.427 m³ a soli 10.000 m³ (questi ultimi tutti riutilizzabili in sito per il calcestruzzo). La quantità di materiale da avviare all’esterno del sito di produzione è quindi nulla;
- l’occupazione di suolo complessiva, durante la fase di cantiere, in fasi alterne, può essere approssimativamente quantificata in: circa 115.000 m² (rispetto ai 150.000 previsti in sede di VIA), disposti prevalentemente in prossimità dell’edificio di centrale, nelle aree in alveo immediatamente prospicienti in cui è prevista la rimozione del deposito di sabbia e ghiaia individuato in sponda sinistra (a valle delle opere) e in sponda destra (a monte delle opere nella barra che verrà allagata), lungo il canale di risalita dell’ittiofauna, nonché per le sistemazioni arginali, la posa del cavidotto e la realizzazione della pista ciclabile compensativa; circa 2.000 m² per i campi base del cantiere (1000 m² per quello principale in sponda sinistra e circa 900 m² per quello in sponda destra di servizio), realizzati con pavimentazione stabilizzata (rispetto ai 6000 m² previsti in sede di VIA). I materiali di scavo verranno utilizzati per la realizzazione dei rilevati in alveo, pertanto non si prevede la formazione sul suolo di cumuli di dimensioni significative. È inoltre importante sottolineare che, a conclusione dei lavori di cantiere tutte le strutture temporanee verranno smantellate: ad eccezione di circa 7.000 m² costituenti complessivamente il sedime del manufatto in alveo, dell’edificio di centrale e dei piazzali di manovra (sinistra e destra) e i 4.000 m² costituenti il sedime della pista ciclabile compensativa la restante porzione di suolo (quindi circa l’85 % delle aree occupate in cantiere) sarà reso nuovamente libero e adeguatamente rinaturalizzato;
- le misure di mitigazione generali previste sono le seguenti: limitazione degli scavi alla sola porzione di terreno destinato all’opera in questione, adottando opportune misure volte alla razionalizzazione ed al contenimento della superficie dei cantieri con particolare attenzione alle aree da adibire allo stoccaggio dei materiali; periodica bagnatura dei cumuli al fine del contenimento delle polveri; riutilizzo nella sua totalità dei materiali provenienti dagli scavi; previsione di una riduzione delle superfici pavimentate (pressoché nulla) al fine di favorire l’evacuazione diretta delle acque meteoriche; adozione di procedure di lavoro con scavo e rinterro/rimpiego contestuale (ad esempio per la formazione di ture in alveo), al fine di ridurre cumuli e spostamenti intermedi.
- in fase di esercizio gli impatti sul suolo e sottosuolo sono considerati nulli dal Proponente, qualora le opere vengano eseguite correttamente e qualora venga effettuata la periodica manutenzione necessaria all’impianto. A lavori ultimati, verranno meno le situazioni di precaria instabilità determinate dalla realizzazione delle scarpate di sbancamento, prestando particolare cura al costipamento dei materiali di riporto ed al repentino ripristino delle aree danneggiate nell’intorno degli scavi e della vegetazione ivi presente, con inerbimento ed

eventuale rimboschimento. L'occupazione di suolo prevista in fase di esercizio può essere ragionevolmente considerata poco significativa rispetto alla situazione attuale, sia in termini di area occupata, sia in termini di tipologie vegetative interessate, come meglio descritto nel paragrafo relativo alla flora e vegetazione. L'area occupata sarà pari a circa 14.000 m², corrispondente alla sommatoria delle aree occupate per le difese spondali, la scala di risalita per l'ittiofauna e la viabilità ciclabile compensativa in progetto. In fase di progetto, saranno, comunque, adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire che tale occupazione sia ridotta a quella minima necessaria;

Aspetti vegetazionali

- per quanto riguarda gli aspetti vegetazionali dell'area interessata dai lavori (vedasi la Relazione Forestale), l'ambiente strettamente acquatico, data la profondità dell'acqua e la corrente relativamente ad elevata energia, è privo di vegetazione fluviale sommersa. La tipologia vegetazionale presente sul greto vegetato viene indicata come “formazioni riparali a salice”; in particolare si riscontra una tendenza evolutiva verso la formazione descritta come “foreste a galleria di salice bianco”. La formazione boschiva lungo le sponde viene descritta come “foresta mista di quercia – olmo – frassino dei grandi fiumi”, avente tuttavia struttura e composizione floristica dello strato erbaceo molto semplici, con presenza di quasi tutte le specie arboree e arbustive caratteristiche di questa tipologia vegetazionale. Si evidenzia la bassa biodiversità di questi ambienti e il limitato pregio naturalistico, conseguente all'infiltrazione di specie nitrofile, ruderali ed esotiche naturalizzate. Le coltivazioni agricole lungo le sponde sono prevalentemente a grano e a mais, indicate come “coltivazioni delle terre marginali”, ovvero coltivazioni intensive inframmezzate da fasce di vegetazione spontanea;
- l'impatto dell'opera sulla vegetazione risente di una componente diretta ed una indiretta. L'impatto diretto è relativo all'innalzamento del fiume e alla sommersione della fascia vegetazionale interessata, oltre alla costruzione delle strutture ed infrastrutture di gestione. Si tratta di danni per lo più permanenti, definibili agevolmente dal confronto dell'area di progetto con la situazione attuale. L'impatto indiretto è invece relativo alla destrutturazione di una comunità o semplicemente all'eliminazione degli habitat adeguati (ad esempio, costruzione di massicciate senza accorgimenti di ingegneria naturalistica), con conseguente scomparsa della fascia perifluviale definitiva, determinando una barriera agli scambi tra vegetazione e corso d'acqua. Alla luce dei sopralluoghi effettuati, si sono aggiornate le aree soggette ad allagamento rispetto a quanto già descritto in sede di progetto originario, considerando come perdita di superficie vegetata le aree allagate dal bacino con un'altezza dell'acqua media superiore a 50 cm. Considerate le specie arboree presenti (ontano e salice) a monte della centrale, un parziale allagamento del colletto ne consente comunque il mantenimento senza sofferenze rilevanti. L'area in sponda sinistra mostra un'evidente riduzione di copertura verde a seguito di recenti ed importanti interventi antropici non dovuti al Proponente ma riguardanti la posa di un collettore fognario e un recente intervento autorizzato di taglio e asportazione di legname in aree prospicienti alla zona in progetto. Tali interventi hanno portato alla sottrazione di materiale ligneo di oltre 480 m³ su di una superficie di quasi 5 ettari, la maggior parte dei quali interessano le aree oggetto del presente intervento. Con la variante, la perdita delle superfici vegetate si riduce da 120.000 m² a 91.000 m². Considerando l'incidenza degli interventi silvicolture nelle aree recentemente realizzati, scomputandone le relative aree, l'incidenza della riduzione risulta ancora più sensibile (superficie sottratta equivalente pari a circa 55.000 m² con una riduzione netta di oltre il -54%);
- la presenza di mezzi di cantiere, con la conseguente produzione di rumore, polveri ed emissione di gas di scarico, rappresenta senza dubbio la principale fonte d'interferenza con l'equilibrio ecosistemico degli habitat presenti. Le lavorazioni necessarie alla realizzazione

dell'opera comportano essenzialmente un'alterazione temporanea di tali ecosistemi, andando ad interferire in primis con la componente suolo. Lo scavo, l'accantonamento ed il riporto del suolo alterano le dinamiche biofisiche che regolano il sistema, pertanto è necessario che tale intervento venga eseguito seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite per la mitigazione dell'impatto affinché esso possa considerarsi reversibile. Le opere sono di tipo puntuale, localizzate principalmente a ridosso dei ruderi della traversa esistente. L'estensione del disturbo secondo il Proponente non produce frammentazione degli habitat in quanto puntuale. Anche le opere lineari, quali il cavidotto MT o la pista ciclabile compensativa sono da ritenersi limitate e realizzate per scavi e rinterri successivi, pertanto non creeranno interruzioni dei corridoi ecologici presenti. Gli impatti a carico degli habitat in fase di cantiere sono quindi da considerarsi negativi, ma di lieve entità e reversibili tramite un adeguato progetto di rinverdimento e rinaturalizzazione;

- si è già evidenziato che verrà persa irreversibilmente una superficie relativamente limitata di suolo e di vegetazione che comunque verrà riportata allo stato originario ove possibile: le aree arginali e la scala pesci saranno rinaturalizzate, mentre le aree in alveo saranno riportate alla normale evoluzione naturale, che prevede già attualmente periodiche inondazioni e movimenti dei banchi deposizionali, potenziando ove tecnicamente possibile la realizzazione di isole caratterizzate da vegetazione igrofila (circa il 60% delle aree verdi interessate, percentuale da considerare comunque non come perdita di vegetazione ma come trasformazione). Nello Studio il Proponente descrive puntualmente le modalità di compensazione delle perdite vegetative, in particolare per quanto riguarda gli esemplari arborei di grande dimensione che vanno ricollocati con disposizione irregolare sul terreno, in modo da diversificare quanto più possibile l'ambiente boschivo e renderlo simile all'ambiente naturale;
- in fase di esercizio, se verranno correttamente eseguite tutte le azioni mitigatrici la superficie a verde interessata dalle opere verrà ripristinata nella quasi totalità. Lungo il tratto interessato dal rigurgito, per la vegetazione arborea (salici, pioppi ibridi) che verrà sommersa costantemente (condizione che, sulla base dei modelli idraulici calcolati e dei sopralluoghi effettuati, si verifica per circa 2 km verso monte dallo sbarramento), si prevede il monitoraggio costante, al fine di gestire la sicurezza sia delle sponde che dell'impianto. Nel tempo, saranno effettuati tagli selettivi di quegli alberi, insediati sulla sponda sommersa, che dimostreranno condizioni fitosanitarie e/o statiche precarie. Potranno essere mantenute in situ piante morte se non pericolose idraulicamente e/o per la stabilità della sponda e di interesse ecologico. L'abbattimento dello sbarramento per la manutenzione dell'impianto costituirà momento privilegiato per i controlli e gli eventuali interventi sulla vegetazione. Si evidenzia tuttavia che detto bacino sarà caratterizzato da acque debolmente correnti che favoriscono la formazione di canneti e la sosta dell'avifauna in sinergia con gli specchi lacustri già esistenti osti nel raggio di pochi km (lago di Viverone, laghi di Ivrea). Secondo il Proponente, il formarsi di aree allagate (che costituiscono circa il 60% delle aree verdi interessate dall'intervento) non è da intendersi come sottrazione o perdita delle stesse, ma oggetto di modifica funzionale atta all'istaurarsi un regime vegetale differente: quanto previsto induce situazioni nuove che rendono vario il paesaggio, rafforzandone il valore estetico e naturalistico (per es. con la creazione di isole artificiali o ampliamento delle aree di canneto). Circa le misure compensative previste, si evidenzia che, oltre agli interventi di rinaturalizzazione di circa 50.400 m² di terreno, vi sarà una compensazione monetaria (riferita a 81.625 m²);

Aspetti faunistici

- l'area di progetto è posta a circa 2 km a valle della città di Ivrea, che costituisce di fatto una cesura agli spostamenti nell'ambito del corridoio ecologico costituito dalla Dora Baltea, utilizzabile dalla fauna. Gli studi contenuti nella documentazione dello SPA circa l'avifauna

indicano in numero di 100 le specie presenti nell'area di studio, essendo l'asta fluviale della Dora Baltea favorevole al transito di molte specie migratrici e avendo la stessa caratteristiche di elevata ricettività naturale. Per l'ittiofauna, gli ambienti acquatici interessati, per le caratteristiche geo-morfologiche dell'alveo e/o per le caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua, risultano adeguati alle esigenze vitali dei salmonidi. Infatti, il regime termico delle acque della Dora è poco o nulla compatibile con specie limnofile tipiche di laghi e stagni e solo la zona di rigurgito determinata dalla presenza della traversa di Mazzè permette la presenza di tratti con acqua ferma, colonizzabili da pesci limnofili con scarse attitudini natatorie. Il Proponente riporta i dati dei campionamenti effettuati nel corso dei vari monitoraggi dell'ittiofauna da parte della Regione Piemonte (fino al 2012). La presenza di un popolamento ittico misto rende opportuno che il passaggio per pesci sia ottimizzato per favorire gli spostamenti migratori sia dei Salmonidi (es. trota fario), sia dei Ciprinidi reofili (es. barbi e cavedano), entrambi caratterizzati da elevata mobilità lungo il corso d'acqua. Infatti, il funzionamento di un passaggio per pesci è garantito dall'ottenimento di valori di velocità dell'acqua, all'interno della struttura, sostenibili dal pesce in risalita per uno sforzo di durata variabile, ma comunque prolungata. Tali valori devono essere, perciò, compatibili soprattutto con la velocità di crociera dell'animale, mentre la velocità di scatto è un riferimento soprattutto per dimensionare la velocità massima che si sviluppa essenzialmente negli stramazzi, orifizi e fenditure. Sono state quindi verificate le compatibilità della velocità dell'acqua con le prestazioni riferite alle varie specie, anche in relazione ai periodi degli spostamenti. Dai dati si evince che il passaggio per pesci debba essere funzionale per buona parte dell'anno (le specie target migrano infatti in stagioni diverse). Lo Studio riporta anche un aggiornamento relativo alle aree tutelate (boschi, paludi, stagni, laghi, monti), prendendo come riferimento un raggio di massimo 15 km. Si rilevano nel complesso 10 aree SIC (la più vicina distante 2,5 km, la più lontana 13 Km.), 2 aree SIC/ZPS distanti 8,4 e 12 km., una Riserva Naturale Regionale (La Bessa, distante 10,3 km). Le aree SIC più vicine sono: "Boschi e Paludi di Bellavista" (confini orientali a 2,5 km), "Laghi d'Ivrea" (confini meridionali a 3 km), "Serra d'Ivrea" (confini sud-occidentali a 4 km). Tali Siti di Importanza Comunitaria risultano separati dall'area di progetto dall'abitato di Ivrea (i primi due) o dalla strada statale n. 26 (il terzo). Pertanto, non sono ipotizzabili incidenze o significative conseguenze negative dalla realizzazione dell'opera in progetto sulla fauna terrestre di tali aree. Analogo discorso vale per gli altri SIC individuati, a causa delle distanze decisamente elevate (oltre 6,5 km) che li separano dall'area in progetto. Tra l'altro, il progetto agisce su una superficie territoriale ridotta, caratterizzata da tipologie ambientali piuttosto diverse da quelle degli ambiti protetti citati e scarsamente connesse dal punto di vista ecologico (limitatamente alle specie volatili).

- secondo il Proponente, gli impatti maggiori a carico della fauna si registrano in fase di realizzazione dell'opera essenzialmente per la produzione di rumore generato dai mezzi d'opera durante le lavorazioni e per l'occupazione di parte del territorio con l'area di cantiere. Anche il disturbo arrecato dal transito dei mezzi può essere inquadrato nell'ambito della situazione già in essere, nella quale cioè tutta la zona è già oggetto di un flusso veicolare (agricolo e legato alla fruizione dei laghi di cava per la pratica della pesca). Viene escluso il rischio di frammentazione degli habitat esistenti. Per l'ittiofauna, le lavorazioni in alveo per la realizzazione dell'opera comportano intorbidamento dell'acqua per presenza di sedimenti in sospensione. Sono prevedibili effetti negativi sulle comunità biotiche acquatiche e sulla qualità chimico-fisica dell'acqua. Il peggioramento della qualità ambientale dell'acqua risulta essere però temporaneo e limitato alla sola durata delle singole lavorazioni, che nelle opere proposte come variante è ridotto a 2 anni (rispetto ai 3 previsti nel progetto originario). Secondo il Proponente, quindi, l'impatto è negativo ma di lieve entità, temporaneo ed assolutamente reversibile. Vengono comunque previste diverse

misure di mitigazione, collegate a buone pratiche di cantiere e ad azioni di continuo controllo e monitoraggio ambientale (fino a 3 anni dall'entrata in esercizio), concordate con ARPA Piemonte. Per gli impatti in fase di esercizio, il Proponente ritiene che l'opera non modifichi sostanzialmente il regime idrico del corso d'acqua, con la conferma dei livelli qualitativi attuali, considerate la sua tipologia, di tipo "puntuale", la presenza della scala di risalita della fauna ittica (by-pass naturalistico, con andamento graduale e "naturale") e le opere di ripristino in progetto (rinaturalizzazione della vegetazione perifluviale, con specie differenti).

Paesaggio

- l'impatto visivo generato dalla realizzazione dell'impianto deve essere valutato, secondo il Proponente, rispetto allo stato di fatto attuale, che vede la presenza di rovine dei relitti manufatti idraulici, di dimensioni assolutamente rilevanti, che rappresentano un significativo detrattore paesaggistico. Le modifiche proposte con il progetto attuale (in risposta anche alle richieste della Direzione Generale ABAP Piemonte, in sede di Autorizzazione Unica) riguardano proprio le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio di centrale e le opere di sbarramento, alla luce delle quali la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino espresse giudizio di compatibilità positivo. L'area in oggetto non ha, secondo il Proponente, allo stato attuale, una valenza positiva paesaggistica, essendo avulsa dal contesto cittadino e difficilmente raggiungibile, nonché sede di manufatti vetusti che poco si sposano con una fruizione "turistica". Allo stato attuale non esistono con visuali sulle vie di comunicazione frequentate e in corrispondenza delle abitazioni più prossime. Il sito d'intervento è visibile soltanto dalle immediate vicinanze dei manufatti in progetto. Il sito oggetto di studio, inoltre, rientra in un contesto antropizzato, caratterizzato tuttavia da un buon grado di naturalità (boschi, culture agricole). Gli impatti, in fase di cantiere, sono considerati dal Proponente come negativi, di media entità, pienamente reversibili, parzialmente mitigabili (con opere di inerbimento e rimboschimento delle aree interessate dai lavori) e di durata temporanea;
- gli impatti paesaggistici in fase di esercizio sono dovuti essenzialmente:
 - all'inserimento dell'edificio di centrale, con le dimensioni modificate e più contenute rispetto a quello progettato inizialmente. Le scelte individuate riducono l'impatto dei volumi edilizi fuori terra di quasi il 10% rispetto a quanto progettato inizialmente. L'accesso alla centrale sarà garantito dalla viabilità podereale esistente, sia in sponda destra che in sponda sinistra della Dora Baltea, con larghezza indicativa di 3 metri, con fondo idoneo al passaggio di mezzi pesanti. L'area sarà interessata da opere di riprofilatura del profilo del terreno e di rinaturalizzazione tramite inerbimento e ripiantumazione di specie arboree diverse. Le opere lineari (come il cavidotto MT) saranno completamente interrate, al di sotto della viabilità podereale per tutto il loro sviluppo, con effetti attesi nulli;
 - alla variazione attesa circa il passaggio fluviale a monte dell'opera: il principale fattore di variazione della percezione visiva è costituito dalla scomparsa parziale dell'isolone in sponda sinistra circa trecento metri a monte della traversa per sommersione dovuta alla quota del pelo libero dell'invaso. La realizzazione di nuove protezioni artificiali progettate con criteri naturalistici non implica la scomparsa della fascia di vegetazione ripariale a ridosso dei nuovi argini che sarà mantenuta nello stato attuale. Si avrà la sola perdita della vegetazione arbustiva dell'isola sommersa costituita per la maggior parte di salice con presenza di pioppo bianco e nero oltre a frassino e robinia. Le aree antistanti entrambe le sponde sono attualmente in cattivo stato di manutenzione e gli interventi previsti consentiranno un miglioramento visivo (con caratteri paesaggistici più "lacustri" che fluviali);

- alla variazione del paesaggio fluviale a valle dell'opera: le aree saranno mantenute il più possibile allo stato di naturalità attuale, senza la rettifica delle sponde e l'eliminazione della barra deposizionale presente al centro dell'area, attualmente vegetata da evidenti nuclei di salici ripariali;
- nello Studio vengono delineate le misure di mitigazione degli impatti creati soprattutto nella fase di cantiere, di realizzazione dell'opera, ma anche con riferimento alle opere di recupero ambientale;

Ambiente idrico

- lo Studio tratta ampiamente gli aspetti idrologici ed idraulici nelle rispettive Relazioni. Vengono in particolare riportati i valori aggiornati riferiti al regime idrologico medio annuo, e quindi i valori di producibilità attesi dall'impianto (rispetto a quanto indicato nel progetto originario). Si rileva una variazione in diminuzione della disponibilità di risorsa idrica nella Dora Baltea, con variazioni dei valori riferiti alle punte giornaliere e quindi con necessità di adattare la derivazione in progetto cercando di sfruttare meglio i picchi infragiornalieri e di consentire il pieno sfruttamento delle portate disponibili nel loro complesso. Altro aggiornamento ha riguardato lo stato qualitativo del corso d'acqua, attraverso diversi campionamenti;
- risultano ancora valide le considerazioni riportate nel progetto originario circa gli impatti su tale componente: non si modificano né la dinamica di trasporto solido e in generale il quadro delle variazioni geomorfologiche attese dell'alveo, né le operazioni di controllo e di gestione in esercizio delle opere, al fine di minimizzare le operazioni di sfangamento o di rimozione del materiale depositato; l'innalzamento della superficie piezometrica della falda a monte dell'opera, non avrà cambiamenti significativi rispetto a quanto già previsto nel progetto originario; il tempo di ricambio idrico del bacino è valutato tra 1 e 27 ore a seconda delle portate in ingresso (il parametro risulta migliorativo, si calcola -23% del tempo di permanenza); essendo le portate massime turbinabili incrementate e, al contempo, essendo stato ridotto il volume di invaso, è possibile attendersi una generale riduzione dei valori di ricambio idrico, con evidenti benefici in termini ambientali. Nello Studio si sintetizza l'andamento medio mensile delle portate derivabili nell'anno medio del fiume Dora Baltea in corrispondenza delle opere di presa (Ivrea località Torre Balfredo), arrivando alla conclusione che tale tipologia di intervento inficia la risorsa idrica superficiale e sotterranea, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. L'impatto sull'ambiente idrico è quindi giudicato poco rilevante. Le modifiche introdotte ai parametri di concessione consentono di ottimizzare la produzione di energia rinnovabile, rispetto ad un regime delle portate fluente, dedotto dall'aggiornamento dei dati idrologici attualmente disponibili, che risulta più variabile e altamente oscillante nel giorno medio rispetto a quanto descritto in sede di progettazione originaria;
- risultando le modificazioni indotte a livello idrogeologico dal progetto di limitata entità, in buona parte a carattere temporaneo e comunque reversibili, il Proponente individua anche per questa componente una serie di accorgimenti di carattere mitigativo, riguardanti la gestione del cantiere, le modalità esecutive di alcuni interventi, l'adozione di misure di sicurezza e azioni di monitoraggio, specificate nell'apposito PMA;

Salute pubblica

- circa la componente **rumore**, le valutazioni previsionali di impatto acustico sono state aggiornate. Le aree interessate dalle opere in variante sono in prevalenza classificate in classe IV (Aree di intensa attività umana) e in classe V (Aree prevalentemente industriali), rispetto ad una configurazione precedente che prevedeva l'edificio di centrale in aree classificate in classe III (Aree di tipo misto). I ricettori più vicini ricadono in classe 3 (Area

di tipo misto). Si è già segnalato che non sono presenti edifici adibiti ad abitazione civile o rurale, nell'intorno di circa 700 m se non depositi in lamiera utilizzati come ricovero per le attività agricole e a servizio della pesca. La centrale idroelettrica avrà un ciclo di produzione continuo che si interromperà solamente in caso di guasti o fermi manutentivi. Essa può essere classificata quindi come impianto a ciclo produttivo continuo e, per questo, deve sottostare, per le emissioni sonore, ai disposti del decreto del Ministero dell'Ambiente dell'11/11/1996 "Applicazioni del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". A seguito dell'aggiornamento delle misurazioni effettuate in recenti sopralluoghi emerge che i valori attuali di clima acustico (presso i ricettori in esame) variano da un minimo di 56 dB a un massimo di 62 in periodo diurno e un massimo di 50 e un minimo di 37 in periodo notturno, nonché in generale l'incidenza del traffico veicolare locale sullo stesso. Lo studio eseguito per la verifica dell'impatto acustico relativo alla realizzazione della centrale idroelettrica ha permesso di valutare qualitativamente e quantitativamente mediante programma di simulazione acustica ambientale Immi (ver. 2009-320) conforme alle norme ISO e DIN, l'impatto acustico dell'opera sia per la fase di costruzione che per la definitiva fase di esercizio; la costruzione dell'opera proposta implica un aumento della rumorosità ambientale complessiva, sebbene temporanea, inerente alle diverse fasi di realizzazione delle opere e dei macchinari necessari. Tale rumorosità sarà prodotta dai mezzi d'opera e originerà dai cantieri-base, con durata presumibile pari all'intero ciclo temporale di realizzazione del progetto, stimabili in circa 24 mesi e dal cantiere mobile per l'avanzamento di posa del cavidotto interrato. Le attività di cantiere prevedono inevitabilmente l'uso di mezzi meccanici pesanti, in grado di produrre livelli prossimi agli 80 dB(A) ed oltre anche a dieci o più metri di distanza. Anche in tal caso per le attività di cantiere sono state individuate varie misure di mitigazione, che non risultano invece necessarie per l'attività in esercizio. Infatti, la rumorosità emessa dalle prese d'aria per il raffreddamento delle macchine sarà trascurabile, quindi senza peggioramento del clima acustico ante operam;

- circa la componente dei **campi elettromagnetici** (mentre quella dei campi elettrici in media tensione è notevolmente inferiore a 5kV/m, imposto dalla normativa), l'impatto è da considerarsi praticamente nullo, sia in fase di cantiere che in quella di esercizio, con assenza di variazioni significative di inquinamento elettromagnetico. Anche per quanto riguarda il cavidotto interrato della linea MT, data la tipologia di cavo previsto (singola elica visibile con passo 3 m e sezione 185 mm², entro tubo in PVC) e la profondità di interro, il valore massimo dell'induzione magnetica (calcolato in corrispondenza della proiezione della linea sulla superficie del terreno, ad un metro di altezza dal piano di calpestio) risulta decisamente inferiore al valore di 3 µT previsto dal DPCM 8/07/2003 come obiettivo di qualità, e pertanto il suo effetto può ritenersi con sicurezza trascurabile o nullo. Per quanto riguarda i trasformatori installati dentro l'edificio di centrale, si identifica come Distanza di Prima Approssimazione (DPA) dai muri della centralina una distanza di 10 metri, calcolata in modo cautelativo ai fini della sicurezza. Le misure di mitigazione sono modeste, in considerazione dei limitati impatti negativi;
- circa la **produzione dei rifiuti**, questi sono giudicati di tipo non pericoloso e costituiti essenzialmente da scarti di materiale da costruzione o di cantiere, di entità comunque ridotta;

Viabilità e trasporti

- il Proponente illustra i percorsi seguiti e i volumi giornalieri medi di traffico indotto, distinti secondo la tipologia di traffico indicata (leggero, pesante di alimentazione del cantiere, pesante relativo al conferimento o all'allontanamento di materiali specifici nelle varie fasi costruttive. Si rileva una variazione generalmente positiva del traffico atteso, rispetto a

quanto indicato nel progetto originario. Le modifiche proposte, come detto, consentono di ridurre in maniera sensibile i volumi di traffico generati dalla realizzazione delle opere, con notevole vantaggio in termini di emissioni, produzione di polveri, rumore ed in generale con le interferenze alla viabilità locale, rispetto alle previsioni emerse in sede di progettazione originaria. Considerando la riduzione del fabbisogno di materiali da costruzione e l'azzeramento del materiale di scavo in eccesso, si arriva a stimare una riduzione del traffico pesante in oltre **-80%** rispetto a quanto autorizzato in fase di VIA, pari ad un risparmio netto di oltre 8000 viaggi. Il Proponente evidenzia in definitiva l'evidente vantaggio di avere un centro di betonaggio posto nella medesima sponda dell'opera più rilevante (l'edificio di centrale a circa 500 m dallo stesso) e collegato direttamente da una viabilità interna, che non coinvolge strade pubbliche (se non per l'approvvigionamento di inerti e di polvere di cemento in ingresso al centro di Betonaggio). In fase di esercizio l'impatto, sempre secondo il Proponente, è pressoché nullo, in quanto l'impianto sarà del tipo non presidiato presso opera di sbarramento presidiata, pertanto durante il normale funzionamento dell'impianto non si avranno aggravii sulla circolazione e alcuna interferenza con la viabilità;

Componente socio-economica

- nello Studio vengono prese in considerazione le interferenze con la risorsa paesistica e il turismo nella fase di cantiere (considerate marginali) e in quella di esercizio (senza caratteri peggiorativi rispetto alla situazione esistente, anzi con valenza positiva in relazione alla possibile creazione di un sistema di valore ambientale e paesaggistico unico, da utilizzare per il turismo sostenibile e per le attività sportive);

Conclusioni (scheda riassuntiva degli impatti potenziali)

- alla luce delle analisi svolte nello SPA, il Proponente ritiene che il progetto sia complessivamente compatibile con l'ambiente ed il territorio in cui si inserisce e pienamente rispettoso dei presupposti programmatici, progettuali e ambientali alla base del giudizio espresso in sede di procedimento di VIA sul progetto originario. Le modifiche sono state proposte al fine di ridurre l'impatto complessivo delle opere e rendere l'intervento maggiormente sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico. Il Proponente, alla luce dei positivi effetti prodotti dalle varianti introdotte, esclude il verificarsi di impatti ambientali negativi e sostiene che l'analisi effettuata dimostra anzi il contrario, ossia che si apportano modifiche ed adeguamenti tecnici migliorativi rispetto a quanto già autorizzato per il progetto originario e in sede di successiva verifica di ottemperanza. La check list delle interferenze sulle componenti ambientali in fase di realizzazione vede un impatto negativo classificabile come "basso" per tutte le componenti, tranne la vegetazione e il paesaggio (entrambe impatto "medio") e le radiazioni (che risulta "ininfluente"); una durata d'impatto "temporanea" e mitigabilità "parziale" per tutte le componenti (tranne l'aspetto dei rifiuti per il quale la mitigabilità è "totale"); mentre in fase di esercizio gli impatti sono negativi solo per le componenti acqua, paesaggio e radiazioni, peraltro con mitigabilità totale (acqua) o parziale (paesaggio e radiazioni), mentre le altre componenti risultano ininfluenti o con impatti positivi (aria e aspetti socio-economici con misura più elevata, paesaggio minore);

TENUTO CONTO che i contributi e le osservazioni fornite dalla Società Ivrea Canoa Club asd (con nota acquisita al prot. n. 61132/MATTM dell'8/06/2021), dal Ministero della Cultura, Direzione Generale ABAP Roma (contributo tecnico istruttorio trasmesso con nota prot. n. 19260-P del 7/06/2021, acquisita al prot. n. 62969/MATTM dell'11/06/2021) e dalla Regione Piemonte (determinazione dirigenziale n. 1647/A1805B/2021 del 10/06/2021 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, acquisita al prot. n. 64114/MATTM del 15/06/2021) esprimono le valutazioni di seguito riportate:

- la **Società sportiva Ivrea Canoa Club asd**, che gestisce il canale di gara dello Stadio della Canoa della città di Ivrea, *“guarda con interesse al progetto di recupero della traversa ‘Ex Cima’, auspicando che, nel rispetto degli standard imposti dall’International Canoe Federation (ICF), la realizzazione dell’impianto idroelettrico consentirà di poter continuare ad ospitare eventi di levatura mondiale di canoa slalom già in programma (es. campionati mondiali e coppe del mondo di canoa slalom) e nel contempo saprà offrire nuove possibilità per la pratica di sport nautici che solitamente vengono praticati su acque ferme (canoa olimpica, canottaggio, vela, sup), con importanti ricadute su tutto il territorio”*;
- il **Ministero della Cultura, Direzione Generale ABAP**, per quanto di propria competenza, ritiene di dover chiedere al Ministero della Transizione Ecologica l’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, riscontrando impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale ed il paesaggio, in particolare sulla base dei seguenti elementi di valutazione sinteticamente riportati:
 - la Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di Torino, nel proprio parere endoprocedimentale del 28/05/2021 (prot. n. 9823):
 - segnala come *“...in ragione delle ulteriori modifiche intervenute sul progetto...la Valutazione di rischio archeologico proposta nel 2013, stante la delocalizzazione delle opere rispetto al progetto originario, possa mutare e, di conseguenza, anche le valutazioni di competenza formulate...[dall’] allora Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie”*;
 - evidenzia che, per quanto attiene la tutela del paesaggio, è necessario *“approfondire il quadro conoscitivo dell’ambito oggetto dei lavori, rispetto agli articoli delle N.d.A....in cui ricadono le lavorazioni in progetto... verificare con maggiore attenzione la compatibilità paesaggistica dell’intervento anche prevedendo apposite fotosimulazioni del progetto inserito nel contesto di riferimento”*, ravvisando che le modifiche intervenute nel progetto si inseriscono in un *“contesto territoriale sensibile, caratterizzato dalla diffusa presenza di aree tutelate e significative emergenze in ambito paesaggistico”*, in relazione alle quali *“non è possibile in questa fase escludere la presenza di impatti potenziali significativi e negativi generati dalla variante del progetto in questione”*;
 - rileva che le valutazioni dell’allora Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, formulate in data 21/02/2014, devono essere aggiornate allo stato attuale delle varianti, con eventuale modifica delle conclusioni, a seguito del fatto che *“l’attività di survey realizzata nel settembre 2013 per la VPIA è stata condotta in modo diretto unicamente lungo la sponda destra del Fiume Dora Baltea...mentre la sponda sinistra non è stata raggiunta”*;
 - sebbene il Proponente indichi nello SPA l’intento di contribuire con l’intervento a valorizzare e potenziare l’auspicato “Parco fluviale della Dora”, previsto dal PRGC 2030 e dal PTCP della Città metropolitana di Torino, *“tuttavia, gli elaborati predisposti non risultano sufficienti a descrivere e rappresentare l’effettivo incremento delle potenzialità del predetto Parco, derivanti dalla realizzazione delle opere connesse al progetto di cui trattasi, pur volendo prendere atto dell’intenzione del Proponente di progettare la viabilità ciclabile lungo le sponde della Dora Baltea e la relativa area pic-nic così come riportato nello SPA”*. Con riguardo a tale ultimo aspetto, si evidenzia la necessità di verificare *“la fattibilità delle attività di*

realizzazione e/o recupero dei percorsi ciclo-pedonali e dei sentieri richiamati nello SPA, in relazione all’inserimento paesaggistico di tali interventi nel contesto di riferimento, tramite l’adozione di opportuni accorgimenti progettuali, secondo un più approfondito livello di dettaglio e in vista delle intervenute disposizioni del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte dell’ottobre 2017”;

- *il Proponente non allega allo SPA documenti comprovanti l’inesistenza di “zone gravate da usi civici” nell’ambito dell’area interessata dal progetto, che invece il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte individua, comunque, nel Comune di Ivrea;*
 - *si evidenzia che l’impatto sul patrimonio culturale paesaggistico e sul paesaggio è diverso rispetto a quello già valutato con la dichiarazione di compatibilità ambientale avvenuta nel 2005, in quanto gli interventi in progetto riguardano anche la demolizione di opere significative e la ricostruzione della traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica in un nuovo edificio spostato in sponda sinistra idrografica rispetto al progetto originario, prevedendo l’ammorsamento del nuovo corpo di fabbrica alla parete arginale. Tutto ciò genera un “intervento di forte impatto paesaggistico... nonostante siano state apportate modifiche in termini dimensionali delle parti costituenti l’opera oggetto di valutazione”, in un’area “vincolata ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004 di rilevante sensibilità paesaggistica che risente comunque dell’impatto delle opere realizzate”;*
 - *si rileva che “dalla data di emanazione del Decreto di compatibilità ambientale nel 2005 è intervenuta l’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale nel 2017, con le relative previsioni e prescrizioni”, “rispetto alle quali, comunque, il Proponente ha compiuto una preliminare verifica, che non si ritiene esaustiva per le ragioni sovra esposte”. Tale Piano è divenuto efficace a decorrere dal 20/10/2017;*
 - *il Proponente, nella Relazione Forestale, ha stimato la superficie boscata oggetto di trasformazione pari a 81.625,433 m², “provvedendo a formulare una stima economica della compensazione, senza tuttavia prevedere opzioni alternative di compensazione, che avrebbero potuto riguardare il ripristino e/o la riqualificazione di ulteriori aree anche prossime a quelle di intervento”;*
 - *il Piano di Monitoraggio Ambientale, redatto dal Proponente, dovrebbe individuare, tra le varie componenti da monitorare, “anche quella vegetazionale, indicando opportunamente le tempistiche di monitoraggio post-operam che dovranno essere svolte a cadenza almeno semestrale e non annuale, stante la sensibilità paesaggistica del contesto di riferimento, diversamente da quanto previsto dal Progetto di recupero ambientale, in cui ‘si prevede di eseguire i rilievi per 5 anni dall’impianto nella prima quindicina del mese di settembre”;*
 - *dagli elaborati predisposti dal Proponente “non risultano esaustivamente rappresentati e definiti tutti gli interventi di mitigazione e compensazione degli impatti sulle componenti paesaggistiche”, anche in relazione alla fase di cantiere. Dalla disamina dello SPA e della documentazione attinente al progetto “non si possono comunque escludere i possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale paesaggistico e sul paesaggio, pur considerando il livello di approfondimento degli stessi elaborati redatti da Edil Samar S.r.l.”;*
- **la Regione Piemonte**, alla luce dei contributi istruttori forniti dai componenti dell’Organo tecnico e della Conferenza dei Servizi in sede istruttoria (in particolare, del Settore Tecnico Regionale dell’Area Metropolitana di Torino, della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, del Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po-AIPO, del Comune di Ivrea), ritiene che:

- *“le varianti apportate al progetto del fabbricato di centrale ed alle paratoie in alveo risultano ulteriormente ridurre l’impatto fisico e visivo di tali manufatti nei confronti del corpo idrico e del contesto fluviale, rispetto al progetto in precedenza presentato, anche a fronte delle mitigazioni previste, e che pertanto non sussistono in linea di massima motivi ostativi alla realizzazione di tali opere dal punto di vista paesaggistico, fatte salve alcune eventuali ulteriori ottimizzazioni progettuali che potranno essere meglio esplicitate in fase autorizzativa”*. Si evidenzia anche che *“ai sensi della L. R. n. 32 del 1/12/2008, art. 3, gli interventi in oggetto sono ricompresi nei casi in cui la competenza a rilasciare, nelle successive fasi procedurali, l’autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione”*;
- *“appare più marcato, in termini di incidenza sui valori estetico-percettivi del contesto, l’impatto generato dal complesso degli interventi sulla compagine vegetazionale, di cui risultano interessati circa 8 ettari rilevati quali aree boscate, assoggettate a tutela paesaggistica, a fronte di una compensazione ora di tipo monetario, diversamente da quanto previsto in sede di Valutazione d’Impatto Ambientale, seppure la superficie nel complesso sia comunque ridotta rispetto al precedente progetto e siano previsti interventi compensativi, prevalentemente orientati alla creazione di un ambiente vocato alla fruizione turistica, mediante la sistemazione delle aree destinate al nuovo parco urbano con collegamento diretto con il centro cittadino lungo la connessione ecologica rappresentata dalla rete idrografica, quale primo tassello del futuro Parco fluviale della Dora”*. Si rileva che le superfici forestali interferite ricadono su superfici ex alveo e sono ascrivibili a varie tipologie forestali (boscaglie a latifoglie miste, quercu-carpineti, robinieti, altre latifoglie ecc.). *“Nell’area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o pregio sotto il profilo sia vegetazionale che forestale”*, per cui la prevista *“eliminazione di piante o altri soggetti arborei è soggetta a compensazione ai sensi del comma 4 dell’art. 19 della L. R. n. 4/2009”*, con le *“modalità previste dalla d.g.r. n. 4-3018 in data 26/03/2021”*. Il Proponente *“è tenuto anche al versamento del deposito cauzionale previsto dal comma 1 dell’art. 8 della L. R. n. 45/1989”*. *“Si ritiene congruo il calcolo della compensazione forestale prevista dal citato comma 4 dell’art. 19 della L. R. n. 4/2009”*;
- *“sotto il profilo urbanistico, non risulta accertata la conformità al Piano regolatore vigente e alla Variante Generale adottata della nuova cabina di consegna e del cavidotto interrato che si svilupperà per un tracciato di circa 1.400 m; peraltro si valuta positivamente la scelta, condivisa in sede di VIA e di Autorizzazione Unica, di localizzare la cabina in fregio all’ex velodromo comunale e di posare il nuovo ramo di linea elettrica parte al di sotto della viabilità podereale esistente e parte al di sotto della pista ciclabile prevista a fini compensativi; tali soluzioni, infatti, oltre a consentire l’accesso diretto alla nuova cabina di consegna dalla viabilità ordinaria esistente, escludono potenziali interferenze sia con edifici residenziali, sia con terreni agricoli in attualità d’uso, sia con biotopi a valenza naturalistica”*;
- *“l’intervento appare conforme agli indirizzi pianificatori per i nuovi impianti”*; *“la classificazione dello stato ambientale dei corsi d’acqua è aggiornata con riferimento al sessennio di monitoraggio 2014-2019”*. *“L’intervento è soggetto all’autorizzazione per gli interventi da eseguire nelle zone soggette a vincolo per scopi idrologici, di cui all’art. 1, comma 3 della L.R. 45/1989”*. *“Dagli elaborati progettuali non è chiaro quali siano gli effetti determinati dalla traversa in progetto in termini di aree di inondazione, con particolare riferimento agli scenari di pericolosità individuati nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)”*;
- *“con riferimento alle modifiche apportate alle difese spondali”* (in particolare per ciò che concerne la *“previsione di realizzare le sistemazioni spondali in terra con*

riduzione dell'estensione del rivestimento in massi ciclopici previsto originariamente), “si valuta favorevolmente la scelta in quanto comporta minori impatti in termini di riduzione della superficie esboscata e del volume di scavo/riporto, nonché un miglior grado di naturalità del tratto di fiume”;

- *“con riguardo al PMA, la variante presentata non modifica significativamente le caratteristiche della derivazione e non richiede una ridefinizione del PMA concordato con ARPA che conserva la sua validità”;*
- *si può considerare che “viene meno l’obbligo a carico del Proponente della prescrizione contenuta nel Decreto VIA”, riguardante le infrastrutture fognarie interferenti l’opera. Il collettamento degli scarichi fognari che si immettevano nella Dora Baltea nel tratto a monte della traversa, con convogliamento nel nuovo depuratore consortile Ivrea Ovest è stato infatti realizzato dalla Società SMAT, gestore del S.I.I.;*
- *si prende atto dei pareri positivi espressi dal Settore Difesa del Suolo della Regione, dell’AIPO (nota prot. 15599 del 9/06/2021) circa gli aspetti idraulici (rimandando ad un livello successivo di progettazione il nulla osta definitivo), del Comune di Ivrea (con la specificazione che le compensazioni ambientali sono in fase di trattazione con il Proponente al fine di consolidare gli interventi compensativi) e degli uffici competenti per quanto riguarda i punti di vista urbanistico, energetico, della tutela delle acque (con la sottolineatura che non si rilevano criticità, anche di tipo ambientale). Eventuali problematiche possono essere risolte con specifiche condizioni, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivi ed esecutivo e alla fase realizzativa delle opere;*
- *pertanto, “alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, si conclude l’istruttoria valutando che non sia necessario l’assoggettamento del progetto in esame al procedimento di VIA, di cui agli artt. 23 e segg. Del D. Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni di seguito elencate”:*
 1. *“nelle successive fasi progettuali, si dovrà verificare, per le varie configurazioni progettuali simulate, la sussistenza di eventuali modifiche rispetto alla delimitazione delle aree di inondazione individuate nelle mappe di pericolosità del PGRA, per i vari scenari di piena previsti dal PGRA (frequente ‘H’, poco frequente ‘M’ e raro ‘L’) e, nel caso vengano riscontrate, di rappresentarle graficamente”;*
 2. *“nelle successive fasi procedurali, al fine del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, si dovrà approfondire il quadro vincolistico ai sensi della normativa vigente, appurando la sussistenza o meno del vincolo di cui all’art. 142, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 42/2004 stante la presenza dei laghetti di cava negli ambiti limitrofi a quelli destinati ad essere occupati dalle lavorazioni”;*
 3. *“per quanto concerne le componenti paesaggistiche indicate dal Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, si rileva la necessità di approfondire il quadro conoscitivo dell’ambito oggetto dei lavori, in parte naturale in parte agricolo, che ad una prima analisi rivela la presenza della zona fluviale, interna ed allargata (art. 14 delle Nda), oltre a territori a prevalente natura boscata (art. 16), aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (art. 19), aree di elevato interesse agronomico (art. 20), aree rurali di pianura o collina individuate come morfologiche insediative (art. 40) ed aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32)”;*
 4. *“la Relazione paesaggistica, da predisporre ai sensi del D.p.c.m. 12/12/2005 ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, da acquisire nell’ambito*

- delle successive fasi procedurali, dovrà provvedere a fornire i riscontri a quanto rilevato nei due punti precedenti, esplicitando altresì la verifica di conformità con le pertinenti norme prescrittive del Ppr sopra citato; la stessa dovrà documentare inoltre la compatibilità delle soluzioni progettuali prescelte per il manufatto di centrale e le paratoie mediante fotoinserimenti costruiti appoggiandosi a punti di ripresa ravvicinati, che consentano di apprezzare anche la consistenza materica dei materiali e i particolari degli elementi e delle finiture impiegati”;
5. “nel caso in cui le previsioni progettuali necessitino di variante urbanistica, dovrà essere sviluppata la verifica di coerenza con il Ppr non solo rispetto alle prescrizioni, ma anche rispetto agli indirizzi e direttive delle Norme di Attuazione del Piano stessa; tali valutazioni andranno effettuate nelle successive fasi procedurali per gli interventi in variante urbanistica, secondo i disposti del D.p.g.r. 22 marzo 2019, n. 4/R, Regolamento per l’attuazione del Piano paesaggistico regionale”;
 6. “nell’ambito del progetto europeo Eau Concert, è stato redatto il Piano di Gestione della Vegetazione (PGV) perifluviale della Dora Baltea e del Chiusella; il PGV è uno strumento di indirizzo per le attività di gestione conservativa della vegetazione ripariale con un approccio integrato tra riqualificazione fluviale e mitigazione del rischio idraulico. Si dovrà pertanto valutare la conformità degli interventi di recupero ambientale, con particolare riferimento alla riqualificazione della fascia vegetata lungo la Dora Baltea, in relazione alle indicazioni riportate nel PGV della Dora Baltea. Il PGV è disponibile sul sito regionale all’indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambienteterritorio/ambiente/acqua/piani-gestione-della-vegetazione-perifluviale>”;
 7. “nella nuova configurazione lo sbocco di valle della scala risulterà opposto rispetto allo scarico delle acque turbinate e tale eventualità potrebbe comportare potenziali fenomeni di interrimento dell’alveo a causa dei fenomeni di deposizione conseguenti a tale modifica. Si ritiene pertanto necessario effettuare un periodico monitoraggio nell’area di sbocco a valle della scala di risalita, al fine di verificare la funzionalità del manufatto in ogni condizione dell’esercizio;
 8. “con riguardo alla scala di risalita dell’ittiofauna, rispetto ai possibili scenari di funzionamento dello sfioratore, si dovrà verificare che un’eventuale attivazione dello sfioratore per piene con tempi di ritorno più frequenti della Q200, non inneschi fenomeni erosivi delle sponde e dell’alveo della scala di risalita compromettendone la funzionalità”;
 9. “si ricorda che dovrà essere presentata al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino la seguente documentazione: denuncia degli impianti con tensione fino a 30.000 volt ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 23 del 26 aprile 1984 ‘Disciplina delle funzioni regionali inerenti l’impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 15.000 Volt’; estratti di mappa catastale ufficiali con sovrapposte le opere da realizzare ed indicazione in colore delle medesime interferenti con il sedime del torrente interessato o con altra area di proprietà demaniale; calcolo dei metri quadri delle aree occupate (distinte in occupazione temporanea e permanente) e il periodo di utilizzo delle stesse, al fine del rilascio della Concessione Demaniale di cui alle L.R. n. 20/2002 e n. 12/2004 e regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.”;

TENUTO CONTO che la Società Proponente Edil Samar S.r.l. ha provveduto, con propria nota del 17/06/2021, a fornire una risposta sintetica in controdeduzione alle osservazioni del Ministero della Cultura, esprimendo le valutazioni di seguito riportate:

- **Analisi degli impatti in fase di cantiere**

A fronte del rilievo del Ministero della Cultura circa il fatto che “*nello Studio Preliminare Ambientale, il proponente al paragrafo 4.7.1.1. “Analisi degli impatti in fase di cantiere” accenna alle attività di demolizione previste, senza tuttavia far alcuno specifico riferimento alle modalità di demolizione delle opere preesistenti [...], anche al fine di consentire una valutazione complessiva degli impatti significativi e negativi delle opere di demolizione sul contesto ambientale e paesaggistico interessato*”, si osserva che “la demolizione della struttura di derivazione relitta, presente in alveo e nelle aree limitrofe è già stata compiutamente valutata in sede di VIA 2005 prima e di Autorizzazione Unica 2013 dopo in quanto propedeutica alla realizzazione dell’intervento stesso.

La realizzazione delle opere in variante, allo stesso modo di quelle già approvate con DEC/DSA/2005/01432 in data 29/12/2005 prevedono infatti la demolizione dei manufatti relitti della derivazione “Ex Cima” e la ricostruzione nelle medesime aree di nuovo impianto: allo stato attuale le varianti proposte non modificano quanto già approvato. Si sottolinea inoltre che, come descritto compiutamente nello SPA, le aree interessate dalle opere non hanno subito variazioni dello stato del contesto ambientale e paesaggistico interessato rispetto a quanto approvato. Ai sensi dell’art. 4, comma 6 bis del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (comma aggiunto dall’art. 56, comma 1, lettera a “*Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi*”) della legge n. 120 del 2020) l’oggetto della procedura richiesta è la verifica della compatibilità ambientale delle varianti proposte, ritenute altresì altamente migliorative rispetto allo stato della progettazione autorizzata mediante il DEC/DSA/2005/01432 in data 29/12/2005, tuttora valido ed efficace. Detto comma stabilisce infatti che: “[...] *Nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l’esame delle variazioni dell’impatto sull’ambiente indotte dal progetto proposto*”.

- **Valutazione dell’interesse archeologico**

Alla luce di quanto espresso, risulta non fondato quanto evidenziato dal Ministero della Cultura a pag. 9, nello specifico: “*Stanti le varianti progettuali proposte nell’ambito del presente procedimento rispetto al progetto originario, che comportano tra gli altri interventi lo spostamento delle opere sulla sponda sinistra orografica della Dora Baltea, la Soprintendenza [...] ritiene opportuno segnalare che la Valutazione di rischio archeologico proposta nel 2013 [...] possa mutare e, di conseguenza anche la valutazione di competenza formulate nella nota prot. n 1596 del 21/02/2014 dell’allora Soprintendenza per I beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie*”.

Le opere oggetto di variante modificano la conformazione delle opere di derivazione senza tuttavia interessare aree differenti rispetto a quanto previsto e approvato con DEC/DSA/2005/01432 in data 29/12/2005. L’edificio di centrale proposto in sede di modifica insiste completamente su opere già valutate in sede di parere prot. n 1596 del 21/02/2014. Sebbene specchiato nella posizione rispetto alle sponde del fiume

Dora Baltea l'edificio di centrale proposto nella nuova conformazione insiste completamente sul sedime dello sfioratore Creager e sul sedime del muro di ammassamento spondale previsto e approvato con DEC/DSA/2005/01432 in data 29/12/2005. Considerato il fatto che le aree interessate dai lavori sono le medesime dell'intervento oggetto di valutazione mediante Verifica preventiva di interesse archeologico realizzata dagli scriventi nel 2013 (speculari nella conformazione dei manufatti, ma insistenti nelle medesime aree e con ingombri minori) valutata positivamente con parere prot. n. 1596 del 21/02/2014 e alla luce di quanto evidenziato dal Ministero della Cultura a pag. 7, nello specifico: *“la situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento è rimasta invariata rispetto a quanto già valutato con il Dec. Via 1432 del 2005 e verificato che l'intervento in progetto qui oggetto di valutazione non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria”* permanga il medesimo grado di rischio sul fattore archeologico già valutato e approvato in precedenza.

- **Valutazione dell'interferenza paesaggistica**

Il Ministero della Cultura ritiene che l'intervento in progetto debba essere valutato anche in rapporto al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017.

Premesso che:

- le opere in variante, come descritto nello SPA, sono da ritenersi non sostanziali secondo quanto disposto all'art. 56, comma 1 della Legge n. 120 del 2020: *“lettera B) non sono da ritenere varianti sostanziali gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. [...] Lettera d) gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie: [...] d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento”*;
- la compatibilità dell'intervento originario ai dettami del subentrato Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, è stata confermata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. n. 16475-34.10.09/125 del 08/10/2018 in sede di AU come da estratto seguente *“Considerato che il proponente, con nota in data 7,8.2018 ha ottenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pronuncio positivo di verifica di ottemperanza alle prescrizioni nn. 2 e 3 di cui al decreto di compatibilità ambientale DEC/DSA/1432 del 29.12.[2005]; Considerato che la scrivente Soprintendenza si era già espresso ripetutamente in sede di conferenza dei servizi ed anche a seguito di incontri tecnici con i proponenti l'iniziativa; Esaminate la documentazione progettuale, la relazione tecnica e le relazioni pervenute; Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, ritiene che le soluzioni progettuali adottate soddisfino le prescrizioni contenute nei precedenti pareri espressi dalla Scrivente, Sarà cura del proponente l'iniziativa [di] sottoporre alla Scrivente medesimo opportune campionature in corso d'opera offerenti le varie soluzioni di finiture previste onde poter esprimere parere di competenza in merito”*;

- considerato che le varianti proposte non interessano aree differenti rispetto a quanto autorizzato, riproponendo di fatto una versione speculare rispetto alle sponde della Dora Baltea, mantenendo le soluzioni progettuali e stilistiche già approvate e come espresso dalla stessa Soprintendenza a pag. 15 *“nonostante siano state apportate modifiche in termini dimensionali delle parti costituenti l’opera oggetto di valutazione”*, di fatto apportando un miglioramento rispetto a quanto già approvato dalla stessa;
- il quadro conoscitivo delle componenti paesaggistiche rispetto alle varianti proposte è stato compiutamente descritto nello SPA e nei relativi elaborati grafici, integrando negli stessi i contenuti specifici di una Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005, comprese di foto simulazioni di dettaglio (riportate a pag. 91), definizione degli interventi compensativi e mitigativi realizzati in ottemperanza alle disposizioni del P.P.R. vigente;
- i benefici in termini di inserimento paesaggistico delle varianti proposte sono evidenti (riduzione delle modifiche arginali, riduzione degli scavi, riduzione delle aree verdi interessate dalle opere, riduzione dell’ingombro dei manufatti etc.) come descritto compiutamente in sede di SPA a cui si rimanda per i dettagli. Alla luce di quanto descritto la compatibilità dell’intervento originario prima e delle varianti proposte successivamente non può essere messa in discussione, e pertanto non risulta fondato quanto evidenziato dal Ministero della Cultura a pag. 15, nello specifico: *“l’opera di cui trattassi, costituisce, comunque un intervento di forte impatto paesaggistico, stante il contesto di riferimento in cui si inserisce e le proprie caratteristiche, già solo per la stessa tipologia di opera”*.

Si evidenzia infatti che la compatibilità delle opere alle norme paesaggistiche è stata più volte ribadita all’interno di un iter progettuale di durata pluridecennale, tramite pareri positivi espressi quali il DEC/DSA/2005/01432 in data 29/12/2005 il DVADEC-143 del 27 marzo 2018 e il parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino) prot. n. 16475-34.10.09/125.

• **Valutazione delle mitigazioni e compensazioni forestali**

Alla luce di quanto espresso dal Ministero della Cultura a pag. 16, nello specifico: *“il Proponente ha stimato la superficie boscata oggetto di trasformazione pari a “81625.433 [...] metri quadri, provvedendo a formulare una stima economica della compensazione, senza tuttavia prevedere opzioni alternative di compensazione, che avrebbero potuto riguardare il ripristino/ e/o la riqualificazione di ulteriori aree anche prossime a quelle di intervento”*, si esprime quanto segue.

Come descritto a pag. 130 dello SPA si ribadisce che, alla luce delle modificazioni normative intercorse, a fronte di un’occupazione in fase di cantiere di circa 91.000 m² di aree verdi differentemente censite (rispetto ai 120.000 m² delle opere già autorizzate con DEC/DSA/2005/01432):

↳ 50.400 m² saranno rinaturalizzati tramite interventi di recupero vegetale e nuove piantumazioni di aree prossime a quelle dell’intervento, come descritto nel Progetto di recupero ambientale;

↳ 81.625 m² saranno ulteriormente compensati in via monetaria come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2021, n. 4-3018 e descritto nella Relazione Forestale.

In termini di superfici equivalenti la somma delle misure compensative e mitigative previste in questa sede risulta circa +10% maggiore rispetto a quanto definito in sede di VIA. La scelta, condivisa e concordata con il comune di Ivrea è legata alla necessità di minimizzare l'eventuale seguito a procedure di esproprio necessarie per il reperimento delle aree oggetto di precedente riqualificazione, attualmente non nelle disponibilità né di Edil Samar né del comune di Ivrea.

• **Conclusioni**

Le Osservazioni riportate in via sintetica in precedenza permettono di puntualizzare la non sussistenza di impatti significativi negativi delle varianti proposte sul fattore ambientale del patrimonio culturale ed il paesaggio di cui alle Parti I e II del D. Lgs. n. 42/2004, rispetto a quanto già autorizzato per la soluzione progettuale originale. Al fine di non aggravare ulteriormente il presente procedimento si suggerisce di demandare gli aspetti di compatibilità paesaggistica alla fase di Autorizzazione Unica, attualmente sospesa in attesa della conclusione della Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 demandando alla stessa eventuali prescrizioni.

Valutato il progetto, considerata tutta la documentazione presentata dal Proponente, considerato quanto riportato sopra nelle osservazioni espresse dal Ministero della Cultura, Direzione Generale ABAP, dalla Regione Piemonte e dalla Società Ivrea Canoa Club asd, oltre alle controdeduzioni del Proponente e considerate le risultanze dell'istruttoria, e in particolare:

con riferimento alle caratteristiche e alle alternative progettuali, agli elaborati progettuali e alla coerenza con l'inquadramento urbanistico di base

- il progetto relativo alla “*Variante al progetto di ricostruzione di una traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica a 3 MW di potenza da realizzarsi nel Comune di Ivrea (TO)*” prevede la ricostruzione della traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica (ex Cima), i cui ruderi, in stato di abbandono, sono a tutt'oggi presenti nel tratto di fiume a valle dell'abitato di Ivrea, località Balfredo. Il progetto originario aveva ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale con il D.M. n. 1432 del 29/12/2005 e successiva concessione di derivazione rilasciata con determinazione dirigenziale della Provincia di Torino, oltre ad un giudizio positivo di verifica di ottemperanza ad alcune prescrizioni contenute nel Decreto di VIA. A seguito di approfondimenti geologici-geotecnici ed idrogeologici eseguiti, nonché delle mutate condizioni economiche intervenute negli ultimi anni per l'esercizio di tali categorie di impianti (incremento canoni e azzeramento incentivi per impianti a fonte rinnovabile di tale taglia), il Proponente ha proposto alcune varianti di adeguamento, indicate in questo nuovo progetto e così sintetizzabili: aggiornamento dei parametri concessori; sostituzione delle paratoie a settore con n. 6 paratoie piane; spostamento del fabbricato della centrale di produzione in sponda sinistra idrografica; modifica della viabilità d'accesso al fabbricato centrale; modifiche architettoniche all'edificio di centrale; realizzazione delle sistemazioni spondali in terra con parziale eliminazione dei rivestimenti in massi ciclopici; aggiornamento tracciato scala pesci; aggiornamento tracciato linea elettrica;
- gli elaborati progettuali presentati, tenuto conto delle caratteristiche dell'intervento, consentono una adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione del progetto, fatte salve alcune specificazioni di cui si dirà più avanti. In particolare, si evidenzia che le modifiche apportate al progetto originario **non** rappresentano **variante sostanziale** dello stesso, alla luce di quanto previsto dall'attuale normativa

nazionale e regionale in materia, così come sopra esplicitato. Si rileva anche che nello Studio Preliminare Ambientale risulta documentato che le aree interessate dalle opere non hanno subito alterazioni dello stato del contesto ambientale e paesaggistico interessato rispetto a quello analizzato in sede di VIA 2005;

- per il presente progetto è stato avviato il 21/03/2013 il procedimento di Autorizzazione Unica, tutt'ora in corso in quanto, come riportato nello Studio Preliminare Ambientale, il Comune di Ivrea, in data 13/05/2019, ha espresso la “forte volontà di supportare l’iniziativa promossa” e chiesto una proroga dei termini dell’Autorizzazione Unica proprio al fine di consentire al Proponente di apportare al progetto quelle modifiche necessarie a rendere economicamente sostenibile l’iniziativa stessa;
- il progetto non appare in contrasto con le indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale e con il regime vincolistico esistente, né sono previste interferenze con i siti delle aree naturali protette e con i beni culturali e paesaggistici tutelati. Si evidenzia che le opere oggetto di variante ricadono tutte nell’ambito delle stesse aree interessate dai lavori previsti nel progetto già oggetto di VIA nel 2005. L’intervenuta approvazione da parte della Regione Piemonte, nel 2017, del nuovo Piano Paesaggistico Regionale (divenuto efficace a decorrere dal 20/10/2017) non appare oggi precludere il progetto con evidenti elementi di incoerenza o incompatibilità (come risulta dalle argomentazioni espresse dalla stessa Regione Piemonte), ma potrà essere fonte di ulteriori approfondimenti del quadro conoscitivo dell’ambito oggetto dei lavori nelle successive fasi procedurali, in particolare per quanto concerne il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Inoltre, come sottolineato dalla Regione Piemonte nelle sue osservazioni, nel caso in cui le previsioni progettuali necessitino di variante urbanistica (in quanto sotto il profilo urbanistico non risulta attualmente accertata ancora la conformità al PRG vigente e alla Variante generale adottata), “dovrà essere sviluppata la verifica di coerenza con il Ppr non solo rispetto alle prescrizioni, ma anche rispetto agli indirizzi e direttive delle Norme di Attuazione del Piano stesso; tali valutazioni andranno effettuate nelle successive fasi procedurali per gli interventi in variante urbanistica, secondo i disposti del D.P.G.R. 22 marzo 2019 n. 4/R, Regolamento per l’attuazione del Piano paesaggistico regionale” ;
- trattandosi di variante ad un progetto che aveva già ottenuto la valutazione di compatibilità ambientale, è giustificato il fatto che nello Studio Preliminare Ambientale non sia considerata l’opzione zero e non siano trattate le alternative di progetto, essendo quella presentata già di per sé alternativa al contenuto progettuale originario; in sede di definizione progettuale delle varianti introdotte sono stati correttamente definiti gli aspetti che ne hanno appurato i vantaggi rispetto alle soluzioni alternative;

con riferimento alle caratteristiche del potenziale impatto ambientale

- il Proponente, al termine dello Studio Preliminare Ambientale, giunge alla conclusione che il progetto sia complessivamente compatibile con l’ambiente ed il territorio in cui si inserisce, e pienamente rispettoso dei presupposti programmatici, progettuali e ambientali alla base del giudizio espresso in sede di procedimento di VIA sul progetto originario. Le modifiche sono state proposte al fine di ridurre l’impatto complessivo delle opere e rendere l’intervento maggiormente sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico, con effetti positivi che escludono o limitano in massima misura la possibilità del verificarsi di impatti ambientali negativi;
- la check list elaborata dal Proponente circa le interferenze sulle componenti ambientali, in fase di realizzazione, vede un impatto negativo classificabile come “basso” per tutte le componenti, tranne la vegetazione e il paesaggio (entrambe impatto “medio”) e le radiazioni (che risulta “ininfluente”); una durata d’impatto “temporanea” e mitigabilità “parziale” per

- tutte le componenti (tranne l'aspetto dei rifiuti per il quale la mitigabilità è "totale"); mentre in fase di esercizio gli impatti sono negativi solo per le componenti acqua, paesaggio e radiazioni, peraltro con mitigabilità totale (acqua) o parziale (paesaggio e radiazioni), mentre le altre componenti risultano ininfluenti o con impatti positivi (aria e aspetti socio-economici con misura più elevata, paesaggio minore). Le conclusioni appaiono supportate da adeguate valutazioni, in relazione ai contenuti specifici delle componenti ambientali analizzate e alla opportuna previsione delle misure di mitigazione/compensazione;
- per quanto riguarda poi, in particolare, gli aspetti relativi alla componente **Vegetazione**, preso atto delle previste opere di rinaturalizzazione (tramite interventi di recupero vegetale e nuove piantumazioni di aree prossime a quelle d'intervento, su circa 50.400 m²) e delle compensazioni di tipo monetario previste per altri 81.625 m², in base al comma 4 dell'art. 19 della L. R. n. 4/2009, si rileva la necessità che il Proponente, concordemente a quanto osservato dalla Regione Piemonte, valuti la conformità degli interventi di recupero ambientale legati alla riqualificazione della fascia vegetata lungo la Dora Baltea rispetto alle indicazioni riportate nel Piano di Gestione della Vegetazioni (PGV) perifluviale della Dora Baltea e del Chiusella. Inoltre, conformemente a quanto rilevato dalla Direzione Generale ABAP del Ministero della Cultura, occorre che il Proponente provveda ad integrare il PMA rispetto a tale componente, indicando opportunamente le tempistiche di monitoraggio post-operam, che dovranno essere svolte a cadenza semestrale e non annuale, stante la sensibilità paesaggistica del contesto di riferimento, diversamente da quanto previsto nel Progetto di recupero ambientale (elaborato con codice 9 – Progetto-di-recupero-ambientale, par. 1.9 Monitoraggio post impianto, p. 26), dove si afferma di dover eseguire i rilievi per 5 anni dall'impianto nella prima quindicina del mese di settembre;
 - circa gli aspetti relativi **all'ambiente idrico**, si concorda con la Regione Piemonte in merito al fatto che dagli elaborati progettuali non è chiaro quali siano gli effetti determinati dalla traversa in progetto in termini di aree di inondazione, con particolare riferimento agli scenari di pericolosità individuati nel Piano di Gestione del rischio Alluvioni (PGRA). Di conseguenza, risulta necessario che il Proponente verifichi, nelle successive fasi progettuali, la sussistenza di eventuali modifiche rispetto alla delimitazione delle aree di inondazione individuate nelle mappe di pericolosità del PGRA, per i vari scenari di piena previsti dal PGRA stesse e, nel caso vengano riscontrate, si provveda a rappresentarle graficamente;
 - in merito alla modifica circa la **scala di risalita dell'ittiofauna**, occorre che il Proponente, in coerenza con quanto richiesto dalla Regione Piemonte nelle condizioni ambientali dettate, effettui un periodico monitoraggio della nuova configurazione dello sbocco di valle della scala (opposto rispetto allo scarico delle acque turbinate), al fine di verificare la funzionalità del manufatto in ogni condizione di esercizio, anche in relazione all'eventualità di potenziali fenomeni di interrimento dell'alveo a causa dei fenomeni di deposizione conseguenti a tale modifica. Si dovrà anche verificare che un'eventuale attivazione dello sfioratore per piene con tempi di ritorno più frequenti della Q200 non inneschi fenomeni erosivi delle sponde e dell'alveo della scala di risalita compromettendone la funzionalità;
 - dal punto di vista della componente **Paesaggio**, le valutazioni condotte dalla Direzione Generale ABAP del Ministero della Cultura e dalla Regione Piemonte sono assai divergenti. La prima (sulla base dei vari pareri endoprocedimentali resi) evidenzia il permanere di alcune criticità legate in particolare all'impatto generato dallo spostamento della centrale idroelettrica in sponda sinistra idrografica rispetto al progetto originario, prevedendo l'ammorsamento del nuovo corpo di fabbrica alla parete arginale e, quindi, generando di conseguenza un impatto significativo sul fattore ambientale del patrimonio culturale paesaggistico e del paesaggio, diverso rispetto a quello già valutato con la dichiarazione di compatibilità ambientale avvenuta nel 2005. L'impatto sul paesaggio generato

dall'intervento è giudicato forte in relazione al contesto di riferimento in cui si inserisce (area vincolata ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004 di rilevante sensibilità paesaggistica), nonostante siano state apportate modifiche in termini dimensionali delle parti costituenti l'opera. La Regione Piemonte, invece, giudica che le varianti apportate al progetto del fabbricato di centrale e alle paratoie in alveo risultano ulteriormente ridurre l'impatto fisico e visivo di tali manufatti nei confronti del corpo idrico e del contesto fluviale, rispetto al progetto in precedenza presentato, anche a fronte delle mitigazioni previste, e valuta che non sussistano in linea di massima motivi ostativi alla realizzazione di tali opere dal punto di vista paesaggistico, fatte salve alcune eventuali ulteriori ottimizzazioni progettuali che potranno essere meglio esplicitate in fase autorizzativa. Anche alla luce delle controdeduzioni espresse dal Proponente in risposta alle osservazioni del Ministero della Cultura, riferite soprattutto all'invarianza della situazione vincolistica riferita al rischio connesso al fattore archeologico, al richiamo dei contenuti dello Studio Preliminare Ambientale circa il quadro conoscitivo delle componenti paesaggistiche rispetto alle varianti proposte, esaminato alla luce dei contenuti del nuovo Piano paesaggistico regionale del 2017, e alle ulteriori precisazioni in merito alle misure compensative e mitigative previste, si ritiene che gli elementi negativi riguardanti l'impatto sul fattore ambientale del patrimonio culturale ed il paesaggio, evidenziabili in merito ai contenuti del progetto originario e all'introduzione delle varianti così come descritte dal Proponente, non siano di rilevanza tale da dover condurre a valutazioni più approfondite del progetto stesso in sede di VIA. Concordemente con quanto indicato come condizione ambientale da parte della Regione Piemonte, si rileva comunque la necessità che il Proponente, in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, approfondisca il quadro vincolistico ai sensi della normativa vigente, appurando la sussistenza o meno del vincolo di cui all'art. 142, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 42/2004, stante la presenza dei laghetti di cava negli ambienti limitrofi a quelli destinati ad essere occupati dalle lavorazioni. Gli approfondimenti devono estendersi in generale anche ai contenuti del Piano Paesaggistico regionale, provvedendo, in sede di stesura della Relazione paesaggistica da predisporre ai sensi del D.P.C.M. del 12/12/2005 per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, alla verifica di conformità con le pertinenti norme prescrittive del Ppr stesso e alla verifica di compatibilità delle soluzioni progettuali prescelte per il manufatto di centrale e per le paratoie (anche mediante fotoinserimenti su punti di ripresa ravvicinati), tali da consentire di apprezzare anche la consistenza materica dei materiali e i particolari degli elementi e delle finiture impiegati;

- appare inoltre importante che il Proponente presenti al Settore Tecnico Regionale dell'Area Metropolitana di Torino tutta la documentazione indicata nelle osservazioni della Regione Piemonte, precisamente al punto 9 delle condizioni ambientali fissate;
- siccome il Proponente non allega allo SPA documenti comprovanti l'inesistenza di "zone gravate da usi civici" nell'ambito dell'area interessata dal progetto, zone che invece il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte individua, comunque, nel Comune di Ivrea, si dovrebbe verificare tale aspetto e nel caso di presenza di tali zone si dovrebbe trasmettere specifica attestazione di vincolo demaniale di uso civico alla Regione Piemonte;

TENUTO CONTO delle valutazioni compiute con il presente parere in merito alle osservazioni ed i pareri prevenuti nel corso dell'istruttoria tecnica.

PRESO ATTO delle condizioni ambientali previste nello Studio Preliminare ambientale (art. 5, comma 1, lettera o-ter) del D.Lgs. 152/2006 s.m. e i.) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

RIBADITO che il Proponente dovrà ottemperare alle condizioni ambientali sopra riportate della Regione Piemonte, con le precisazioni sopra evidenziate e qualora le stesse non siano già ricomprese nelle prescrizioni di seguito esposte.

CONFERMATO il quadro prescrittivo contenuto nel parere di compatibilità ambientale del 2005 (D.M. n. DEC/DSA/1432 del 29/12/2005), fermo restando che le prescrizioni n. 2 e n. 3 risultano essere state positivamente ottemperate, alla luce del parere CTVA n. 2683 del 16/03/2018 e del D.M. con Provvedimento Direttoriale n. 143/DVA del 27/03/2018 e fatta eccezione per la prescrizione n. 1, il cui contenuto può ritenersi superato, sia con riguardo alla natura dello strumento tecnico a cui fa riferimento (“accordo procedimentale”) sia con riferimento agli strumenti di concertazione posti in essere nel frattempo dalla Società Proponente con alcuni dei soggetti ai quali la prescrizione fa riferimento (in particolare, l’Accordo con il Comune di Ivrea per la realizzazione della viabilità ciclabile lungo le sponde della Cora Baltea, nell’ambito del “Parco Fluviale della Dora, previsto dal PRGC 2030 e dal PTCP della Città Metropolitana di Torino; i vari accordi con ARPA Piemonte circa le azioni di monitoraggio sopra richiamate; gli accordi con gli Uffici regionali competenti per ciò che concerne la scala di risalita dell’ittiofauna e le varie misure di compensazione e mitigazione), ai vari contributi e pareri resi dai componenti dell’Organo Tecnico Regionale e della Conferenza dei servizi in sede istruttoria (compreso quello positivo dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po-AIPO del 9/06/2021, oltre ai pareri dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, citati nella documentazione progettuale presentata) e agli atti che dovranno essere stipulati tra il Comune di Ivrea e le parti interessate nelle successive fasi procedurali (eventuale variante urbanistica, definizione degli interventi compensativi).

DATO ATTO che:

- l’esito positivo della verifica di assoggettabilità a VIA consente la formulazione di prescrizioni, per corroborare la scelta minimalista effettuata” (Cons. St. 5379/2020);
- dette prescrizioni non rappresentano “ un rinvio a livello di progettazione esecutiva di nuove scelte progettuali o nuove valutazioni circa gli impatti delle opere sui vari profili ambientali o in merito ai rischi derivanti dall’esecuzione degli interventi, bensì l’opportuna e consapevole imposizione di ulteriori controlli e verifiche proprie dell’azione di “sorveglianza ambientale”, da effettuarsi anche prima che il Proponente dia avvio alle operazioni di trasformazione del territorio”;

la Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS

ACCERTA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell’istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento,

che il progetto di “*Variante al progetto di ricostruzione di una traversa di derivazione delle acque del fiume Dora Baltea con annessa centrale idroelettrica a 3 MW di potenza da realizzarsi nel Comune di Ivrea (TO)*” **non determina** potenziali impatti ambientali significativi e negativi e pertanto non deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 con le seguenti condizioni ambientali:

Condizione ambientale n. 1	
Macrofase	Ante operam,
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Svolgimento delle attività di cantiere (realizzazione percorsi ciclo-pedonali e sentieri)

Condizione ambientale n. 1	
Oggetto della prescrizione	In sede di progettazione esecutiva, si dovrà opportunamente verificare la fattibilità delle soluzioni progettuali indicate nello SPA per la realizzazione e/o recupero dei percorsi ciclo-pedonali e dei sentieri, lungo le sponde della Dora Baltea, in relazione all’inserimento paesaggistico di tali interventi nel contesto di riferimento, tramite l’adozione di opportuni accorgimenti progettuali, secondo un più approfondito livello di dettaglio e tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico della Regione Piemonte dell’ottobre 2017.
Termine avvio V. O.	Alla conclusione delle attività di cantiere
Ente vigilante	Regione Piemonte
Enti coinvolti	

Condizione ambientale n. 2	
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Ambiente idrico
Oggetto della prescrizione	il Proponente dovrà verificare, in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, gli effetti determinati dalla traversa in progetto, in termini di delimitazione delle aree di inondazione, con particolare riferimento agli scenari di pericolosità individuati nel Piano di gestione del Rischio di Alluvione – PGRA (frequente “H”, poco frequente “M”, raro “L”), in relazione alle varie configurazioni progettuali simulate.
Termine avvio V. O.	Prima dell’avvio del cantiere.
Ente vigilante	Regione Piemonte
Enti coinvolti	Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po

Condizione ambientale n. 3	
Macrofase	Ante operam, Corso d’opera, Post operam
Fase	Monitoraggio ambientale e attività di cantiere
Ambito di applicazione	Vegetazione e ittiofauna
Oggetto della prescrizione	Il Progetto di Monitoraggio Ambientale deve essere integrato:

Condizione ambientale n. 3	
	<ul style="list-style-type: none"> • per quanto riguarda la componente vegetazionale, indicando le tempistiche di monitoraggio post-operam che dovranno essere svolte a cadenza almeno semestrale (e non annuale, come attualmente proposto); • per quanto riguarda la nuova configurazione dello sbocco di valle della scala di risalita, prevedendo un periodico monitoraggio (con modalità e tempi da definire) finalizzato alla verifica della funzionalità dell'intero manufatto in ogni condizione di esercizio e anche in relazione al potenziale verificarsi di fenomeni erosivi delle sponde e dell'alveo della scala di risalita dell'ittiofauna, a seguito dell'eventuale attivazione dello sfioratore per piene con tempi di ritorno più frequenti della Q200.
Termine avvio V. O.	Prima dell'avvio del cantiere, alla conclusione delle attività di cantiere
Ente vigilante	MiTE
Enti coinvolti	ARPA Piemonte

Condizione ambientale n. 4	
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva e inizio attività di cantiere
Ambito di applicazione	Usi civici
Oggetto della prescrizione	Ove le aree interessate dai lavori ricadano in terreni gravati da usi civici, il Proponente deve trasmettere specifica attestazione di vincolo demaniale di uso civico alla Regione Piemonte
Termine avvio V. O.	Alla conclusione delle attività di cantiere
Ente vigilante	Regione Piemonte
Enti coinvolti	

La Coordinatrice della Sottocommissione Via

Avv. Paola Brambilla